

LXVI<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 32-A) . . . . . pag. 1760

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 1764  
 FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 1764, 1766, 1771, 1775  
 GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* . . . . . 1768  
 LAGASI . . . . . 1767  
 MEDA, *ministro del tesoro* . . . . . 1764, 1767  
 MORTARA . . . . . 1765, 1770  
 POLACCO, *relatore* . . . . . 1760, 1766, 1768, 1772  
 SCIALOJA . . . . . 1774

« Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del mezzogiorno danneggiate dalla siccità » (N. 180) . . . . . 1775

## Oratori:

CANNAVINA . . . . . 1783  
 MANGO . . . . . 1779  
 MELODIA . . . . . 1776  
 MICHELI, *ministro di agricoltura* . . . . . 1785  
 PATERNÒ, *relatore* . . . . . 1782

## Interpellanze (svolgimento di):

« del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i provvedimenti che egli giudica necessari ed urgenti per l'alta cultura scientifica della Nazione e per le applicazioni delle scienze all'industria » . . . 1746

## Oratori:

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica* . . . 1747  
 GRASSI . . . . . 1746  
 PATERNÒ . . . . . 1748

« del senatore Torrighiani Luigi al ministro delle finanze, sul decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, che modifica la misura dell'imposta sul vino quale era stata stabilita con decreto 5 giugno 1920, n. 820, e specialmente sui cambiamenti introdotti nei modi di riscossione dell'imposta stessa » pag. 1749

## Oratori:

FACTA, *ministro delle finanze* . . . . . 1751  
 TORRIGIANI LUIGI . . . . . 1749, 1754

« del senatore Ferrero di Cambiano al ministro delle finanze, per sapere se abbia considerata la gravità eccezionale delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 53 del decreto luogotenenziale 22 aprile 1920, n. 464, sulla tassa sul patrimonio, e se non senta l'assoluta necessità di rimediare, limitando e meglio disciplinando il privilegio fiscale, ovvero ammettendo il riscatto parziale per singoli cespiti, siano fondi rustici o urbani o qualsiasi altra attività patrimoniale » . . . . . 1755

## Oratori:

FACTA, *ministro delle finanze* . . . . . 1757, 1759  
 FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 1755, 1759  
 ROTA . . . . . 1758

Interrogazioni (annuncio di) . . . . . 1789

(rinvio di) . . . . . 1746

Sui lavori del Senato . . . . . 1786

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 1786, 1787, 1788, 1789  
 CANNAVINA . . . . . 1787, 1788  
 DEL CARRETTO . . . . . 1789  
 GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* . . . . . 1787  
 LAMBERTI . . . . . 1789  
 MARIOTTI . . . . . 1788  
 MICHELI, *ministro di agricoltura* . . . . . 1788  
 PASQUALINO-VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi* . . . . . 1788  
 PATERNÒ . . . . . 1788  
 ROTA . . . . . 1786  
 TAMASSIA . . . . . 1788  
 TORRIGIANI LUIGI . . . . . 1788

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Lanciani ai ministri delle colonie e dell'agricoltura « sulla opportunità e urgenza di intraprendere la coltivazione di Stato delle banane nei vasti territori del Giuba e dell'Uebi-Scebeli: e ciò allo scopo di diminuire sensibilmente il consumo del pane ».

Il senatore Lanciani non essendo presente, la sua interrogazione è rinviata.

**Seguito dello svolgimento della interpellanza del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione « per conoscere quali siano i provvedimenti che egli giudica necessari ed urgenti per l'alta cultura scientifica della nazione e per le applicazioni della scienza all'industria ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione « per conoscere quali siano i provvedimenti che egli giudica necessari ed urgenti per l'alta cultura scientifica della nazione e per le applicazioni della scienza all'industria ».

Sarebbe iscritto a parlare l'onorevole senatore Del Carretto, ma, non essendo egli presente, perde il suo turno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grassi.

GRASSI. Ho domandato la parola perchè nello svolgimento della sua interpellanza intorno alle condizioni dell'alta cultura il collega Paternò ci ha detto molte cose bellissime e giustissime, ma ha lasciato in disparte le scienze biologiche che non sono meno nobili, nè di inferiore valore, nè meno influenti della chimica e della fisica sul benessere del paese.

Io parlo in nome di tutti i direttori di Istituti biologici e specialmente di quelli in cui si coltiva la scienza pura, la quale non è così nettamente distinta dalla scienza applicata quanto crede chi è fuori degli studi, poichè le mille volte si è visto improvvisamente assurgere ad inestimabile valore pratico, cognizioni che si ritenevano interessanti solo per il ristretto numero degli scienziati.

Gli Istituti biologici delle Università italiane prima della guerra soffrivano per deficienza di mezzi; in conseguenza della guerra, una parte della dote di questi Istituti - circa un terzo - è venuto a mancare essendo mancati i maggiori proventi delle tasse. Così gli assegni già insufficienti sono stati ancora assottigliati e non poco.

Viceversa le spese si sono per lo meno stupificate. Per un giusto apprezzamento di questo enorme aumento conviene richiamare che le scienze biologiche sono coltivate molto più all'estero che in Italia e che perciò noi dobbiamo farci venir da fuori ogni giorno strumenti, reagenti e libri.

A tutto questo si aggiunge che già da parecchi anni prima della guerra, il Ministero aveva riconosciuto la necessità di aumentare il personale tecnico degli Istituti biologici. Ora non soltanto il Governo non concede questo aumento, ma si accinge a sopprimere una parte del personale che già funzionava da decenni e non di rado con grande rendimento.

Di fronte a questo stato di cose ognuno comprende perchè la vita scientifica nei Laboratori di biologia vada sempre più languendo: noi ci avviciniamo alla morte per inedia come accade al Lord Mayor di Cork: noi abbiamo dovuto perfino isolarci dal mondo disdicendo gli abbonamenti ai giornali scientifici esteri, ci mancano i reagenti, ci mancano i nuovi e più perfetti strumenti. Insomma i nostri Laboratori sono virtualmente chiusi e noi dobbiamo ogni giorno respingere le domande dei

giovani che vorrebbero sotto la nostra guida osservare e sperimentare.

Onorevole ministro, è questo uno stato di cose veramente grave al quale bisogna por termine per l'onore del nostro paese.

Spetta a voi, onorevole ministro, il dovere di provvedere; dirò di più, facendomi eco di tutti i cultori di biologia dal più umile al più elevato, la dignità del posto che occupate impone a voi questo dovere. Se voi non doveste ascoltarci noi saremmo costretti a dire che voi sommo filosofo emulate Platone il quale, come vuole la tradizione, consigliava di raccogliere e bruciare le opere sperimentati del sommo Democrito. E forse tale misura radicale sarebbe preferibile all'attuale agonia, perchè almeno provocherebbe una reazione salutare nel paese.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione.*  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione.*  
L'onorevole senatore Paternò ci ha detto ieri quanto grande sia l'efficacia della scienza chimica nella vita economica di un paese moderno, e quanta importanza abbia il promuovere gli studi nei rapporti dell'industria: perchè la nostra Italia non sia sorpassata e vinta per questa parte nella gara mondiale.

Io ho ascoltato la parola dell'onorevole Paternò non solo con la dovuta deferenza, ma con ammirazione, perchè è bello che un uomo come lui, che ha speso l'intera vita nell'insegnamento, faccia valere i diritti delle discipline da lui coltivate ed indichi il bene che esse possono recare alla Patria e solleciti i mezzi perchè questo beneficio si attui.

Poichè chi ama una cosa è portato naturalmente dall'effetto stesso a qualche esagerazione, o non vorrò contestare all'onorevole senatore, ed amico nè la sua asserzione sul primato della chimica nè la sua punta contro gli studi letterari e umanistici, nè il suo concetto che si possano tenere indietro per qualche tempo le esigenze di una coltura più larga per attendere alle discipline di applicazione industriale.

Sul primo punto dovrei dire che tutte le operazioni umane sono necessarie, e che nessuna di esse ha privilegio o primato; sul secondo, che gli studi letterari e umanistici non sono punto rivolti, come l'onorevole Paternò crede ed accenna, ad « allietare gli ozi dell'umana fami-

glia », sibbene ad elevarla, e ciò meglio di tutti sappiamo noi Italiani, che alla letteratura e alla poesia dobbiamo un così grande impulso per il nostro risorgimento nazionale; sul terzo, infine, che non si è trovato ancora il modo di svolgere una parte dell'organismo mentale e sociale trascurando le altre, come non si può far vivere lo stomaco lasciando deperire il cuore.

Ma queste sarebbero questioni accademiche, e ciò che qui importa è che io, sebbene uomo di lettere, non penso minimamente a negare o a diminuire l'importanza degli studi di chimica applicata, e a disconoscere la necessità di promuoverli, e sono perciò praticamente in tutto d'accordo con l'onorevole Paternò.

Che cosa ha fatto in tempi recenti lo Stato per questo ordine di studi? Accogliendo le proposte di una commissione di scienziati e industriali il Governo con decreto-legge del 25 novembre 1917 stanziò tre milioni in bilancio per nuovi impianti nei gabinetti degli Istituti superiori di fisica e chimica, e mezzo milione all'anno per maggiori assegnazioni ordinarie. Inoltre, per secondare particolari indagini su argomenti di interesse scientifico e industriale negli istituti stessi, fu costituito, con oblazioni di industriali, un fondo speciale di lire 300 mila. Queste provvidenze sono già in parte attuate e avranno piena attuazione nell'esercizio corrente. Io stesso, infine, per l'aumento delle dotazioni dei gabinetti scientifici ho fatto richiesta al tesoro di una somma complessiva di circa tredici milioni per fondo straordinario e di tre milioni annui di assegnazioni ordinarie, di cui una parte cospicua sarà impiegata per gli studi di fisica e di chimica.

E con ciò ho anche risposto alle vivaci raccomandazioni dell'on. Grassl, il quale non so perchè s'immagina che io sia nemico della scienza naturale, e mi paragona a Platone, e col modo come ha presentato questo paragone non mi conferisce onore, perchè mi toglie la virtù del buon senso.

Ma il senatore Paternò non crede che giovino o almeno che siano bastevoli queste spese che si frazionano in moltissimi istituti e vagheggia la fondazione *ex novo* di pochi, anzi pochissimi, ma completi istituti di chimica industriale, fuori della cerchia delle università, e domanda che a tale scopo si rivolgano i 26

milioni, che furono assegnati all'istruzione superiore dal decreto-legge del 27 novembre 1918. E a questo proposito chiede di sapere quale uso si sia fatto di quella somma cospicua e se almeno qualche parte ne resti a beneficio del disegno che egli caldeggia.

Gli dirò subito che quei 26 milioni furono tutti assegnati alla prosecuzione degli edifici universitari, come egli può più particolarmente vedere nell'elenco che ho qui con me, nel quale leggerà che più di otto milioni furono dati per la sistemazione edilizia dell'università di Roma, più di tre per quella di Bologna, più di tre per la Biblioteca nazionale di Firenze, più di due per l'università di Napoli, e via dicendo. Nè quei 26 milioni furono sufficienti per gli edifici universitari, tanto che con decreto-legge del 20 maggio 1920 fu autorizzata la spesa di altri 30 milioni per le università di Padova, Napoli, Palermo e Catania. Sicchè, su quei 26 milioni iniziali, non si può più contare.

Pure, se non proprio gli istituti che ha in mente l'onorevole senatore Paternò, qualche cosa si è fatto, o è in via di creazione, che rientra, mi sembra, nel suo desiderio. Il Ministero della pubblica istruzione ha istituito presso l'università di Pavia una scuola di chimica industriale, con contributi anche di Enti e di privati; e questa scuola è già in funzione.

Similmente, si sono stipulate con enti locali di Padova e Bologna due convenzioni: per un istituto sperimentale, che dia incremento alla scienza chimica, e per una speciale sezione per ingegneri chimici a Padova; e a Bologna per creare nell'università e nella scuola per gli ingegneri una sezione di studi per la stessa categoria di ingegneri. E quantunque si tratti di cosa più tenue, aggiungerò che il Ministero della pubblica istruzione, accogliendo un appello del comitato per le onoranze a William Ramsay, ha chiesto ed ottenuto dal Ministero del tesoro lo stanziamento di una borsa di studio per uno studioso che vada a perfezionarsi a Londra nella chimica; e due altre borse ha istituite presso l'istituto sperimentale metallurgico in Milano.

Per opera del benemerito Comitato per il progresso industriale, sono stati anche aperti concorsi per dieci borse di studio in Milano e all'estero per il perfezionamento nella chimica e fisica e nella loro applicazioni.

L'onorevole Paternò dirà probabilmente, che tutto ciò è ancora poco, e forse avrà ragione. Quello che si fa, è sempre poco a paragone di quello che c'è da fare; ma speriamo di fare in seguito anche altro, cercando i mezzi finanziari occorrenti. E, intanto, l'onorevole Paternò e gli altri cultori delle scienze chimiche e fisiche, di cui illustri rappresentanti sono nel Senato, forniscano, da parte loro, idee concrete e pratiche, fidenti che esse troveranno nel Governo intelletti pronti ad accoglierle ed animi volenterosi di attuarle. (*Approvazioni*).

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta del ministro della pubblica istruzione dappoichè siamo proprio in disaccordo nei concetti fondamentali della questione. Il ministro ha creduto di rispondermi esponendo i provvedimenti presi pel miglioramento degli istituti universitari. A questi avevo accennato anche io e della loro utilità nessuno può dubitare, ma non così si può risolvere il problema assai diverso e più ampio da me svolto.

È molto grave la questione, e non è giusto vederla attraverso provvedimenti parziali che disperdono in bricioli migliaia di lire o milioni.

Il concetto che ho sostenuto è tutt'altro: che cioè le scienze sperimentali hanno bisogno in Italia di quel che è stato fatto in tutto il mondo civile.

Ci vogliono dei grandi istituti che servano al progresso della scienza e alle applicazioni industriali, e non a creare dei laureati.

Di questi istituti in America ce ne sono diecine, in Germania ce ne sono in gran numero, ce ne sono in Francia, nel Belgio e nel Giappone; la sola Italia s'illude che coi problematici miglioramenti dell'insegnamento universitario si possa rialzare la scienza; questo è un errore: chiami l'onorevole ministro delle persone che siano al corrente del movimento scientifico e tecnico nel mondo e tenga conto del loro giudizio.

Non ho parlato della sola chimica. Nel mio pensiero dovrebbero sorgere in Italia gradatamente quattro grandi istituti. Uno per la chimica e le industrie che ne dipendono, un secondo per la fisica, l'elettrotecnica e la meccanica, un terzo per le scienze biologiche e un quarto per l'agricoltura.

Signori senatori, non posso ingannare me stesso, nè posso costringere la mia coscienza ad affermare quello che non sento: mi sembra che gran parte dei denari che si spendono per l'istruzione scientifica in Italia sono male spesi.

Sa l'onorevole ministro quale posto occupa l'Italia rispetto agli altri Stati nelle scienze applicate? Si studi l'argomento e sono sicuro che l'alta mente dell'onorevole ministro, quando avrà visto il problema nella sua vera entità, quando si sarà dato ragione del pericolo che corre l'Italia restando indietro agli altri paesi nel vertiginoso progresso scientifico e tecnico, troverà le risorse per provvedere.

Ma bisogna prima che si convinca della importanza dell'argomento per la salvezza economica del paese, cosa che oggi non mi pare ancora avvenuta, a giudicare dalle risposte che mi ha dato.

A lui non manca la mente per comprendere tutto ciò e, pur non essendo soddisfatto della sua risposta, ho fiducia che egli, ritornando nella quiete del suo gabinetto a studiare, informandosi di quello che si è fatto nel mondo, si convincerà che l'Italia ha bisogno di altro che di provvedimenti frammentari.

Non si tratta di dare uno strumento di più a un gabinetto, non si tratta di avere un'aula più bella o di poter accogliere dieci o venti studenti di più o di meno, si tratta dell'avvenire della scienza italiana.

La brevità che mi fu imposta ieri, essendo io chiamato a svolgere un argomento così diverso da tutto quello che si era fatto, in un momento in cui il Senato era deserto, quando tutti si erano allontanati, senatori e ministri, perchè tutti credevano che la seduta fosse tolta, mi ha messo in condizione da non permettermi di svolgere il tema con la serenità necessaria come avrei voluto. Ho dovuto limitarmi a scorrere affrettatamente degli appunti. Se il mio tema avessi svolto in condizioni di animo e di tempo più opportune ben altre sarebbero state le risposte dell'onorevole ministro.

Ho fiducia che se avessi il tempo e l'energia di svolgere meglio il pensiero che mi ha sorretto ed animato nelle mie proposte, potrei ottenere il favore e l'aiuto del ministro per metterle in pratica.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

### Svolgimento di altre interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Torrigiani Luigi al ministro delle finanze: « Sul decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, che modifica la misura dell'imposta sul vino, quale era stata stabilita con decreto 5 giugno 1920, n. 820, e specialmente sui cambiamenti introdotti nei modi di riscossione della imposta stessa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani Luigi.

TORRIGIANI LUIGI. La generale approvazione del Senato alle parole del senatore Frascara ed il plauso a quelle pronunziate dall'onorevole Presidente del Consiglio, quando parlavano ed accennavano alla tassa sul vino, avrebbero dovuto dispensarmi, anzi farmi rinunciare a svolgere questa interpellanza.

Ma l'ho mantenuta, non tanto per cercare di dimostrare gli inconvenienti e il danno che emergono dal nuovo decreto, che importa complicazioni e vessazioni straordinarie, quanto perchè vorrei incitare il Governo a non trascurare questo sicuro cespite di entrata che forse, anzi senza forse, può diventare una delle migliori risorse del bilancio dello Stato.

Io limiterò quindi la mia interpellanza a due quesiti. Perchè il Governo, non dirò l'attuale, ha diminuito la portata della tassa? Perchè con il nuovo decreto se ne è radicalmente modificato il congegno? Il decreto legge 2 settembre 1919 istituiva una tassa di lire dodici per ogni ettolitro di vino prodotto dal raccolto del 1919; con pochi articoli successivi si determinavano semplicemente le norme di denuncia, d'accertamento e di esazione.

Il detentore doveva fare la sua denuncia al municipio e questo, sulla base degli accertamenti, doveva compilare un ruolo reso poi esecutivo dal Prefetto della provincia, che veniva pubblicato e trasmesso agli esattori delle imposte che riscuotevano questa tassa insieme alle altre, con la sola spesa dell'aggio.

Inutile farmi spendere altre parole per dimostrare la semplicità e la convenienza di questa disposizione. Ignora forse, o non potrà o non vorrà dirle il ministro attuale delle finanze, le ragioni recondite per le quali non solo fu rimandato con decreto 5 giugno 1920

l'esazione della tassa al 10 ottobre, ma venne diminuita di lire due all'ettolitro. Il caso di una tassa rimandata e ridotta, quando i contribuenti si erano già rassegnati a pagarla, è così nuovo che ha dato luogo ai dubbi che ha manifestato il collega Frascara.

Il decreto 18 agosto 1920 ha confermato lo ammontare della tassa in sole lire 10 all'ettolitro, ma ha sostanzialmente modificata la struttura della legge; l'ha estesa ai mosti e alle uve, determinando tali norme di denunce da renderne difficilissima l'esecuzione, mentre, caso rarissimo, erasi escogitato prima un modo semplicissimo e spedito; alla burocrazia insomma cui l'anno scorso era sfuggita la preda, non è parso vero di valersi dell'ultimo decreto per afferrarla con le ultime disposizioni.

Accennerò al Senato quanto si deve fare, secondo il nuovo decreto per la vendita delle uve.

A norma dell'art. 16, l'uva, il mosto e il vino prima di essere asportati dal luogo di produzione devono essere dichiarati al municipio che provvede immediatamente alla verifica. Compiuta questa, il compratore (art. 15) deve munirsi di un vaglia postale intestato alla regia tesoreria provinciale, perchè il produttore non può secondo il decreto consegnar l'uva se prima non abbia ricevuto il vaglia predetto. Questo vaglia poi dev'essere portato dal produttore all'amministrazione comunale del luogo di produzione che deve spedirlo all'Intendenza di finanza. La ricevuta del vaglia rimane al compratore come lettera di accompagnamento della merce che deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza che nessuno sa chi siano.

Come si possono conciliare tutte queste disposizioni, che importano una perdita di tempo e molte spese, con il commercio di un prodotto esposto a tanti rischi, non fosse altro alle intemperie che possono deteriorarlo in poche ore? Tralascio di enumerare il fastidio e le spese del contribuente per portarsi in luoghi distanti l'uno dall'altro, essendo l'uva generalmente prodotta in paesi dove le comunicazioni non sono facili. Le difficoltà insomma dell'applicazione del nuovo decreto furono tali e tante da costringere il ministro delle finanze ad emanare le norme e le istruzioni esplicative contenute in un fascicolo, dirò meglio in un volume di 90 pagine corredato da tanti moduli e tabelle che i municipi,

o trascureranno di riempire o, per farlo, dovranno munirsi di personale straordinario gravandosi così di spese non indifferenti. Basta guardare il modulo unito a queste istruzioni (l'ultimo è un vero trattato di logismografia), per domandarci quanti municipi saranno in grado di uniformarsi ad esse. L'onorevole ministro nel corso della discussione della tassa di successione affermava che caratteristica (parlava del progetto) era la sua semplicità, trovando gli organi già preparati senza aumentare le spese e il personale. Queste sono le sue parole.

Perchè dunque per la tassa sul vino non tornare ai concetti a cui erano ispirate le disposizioni del progetto del primo decreto che, come dissi in principio, non esigeva alcun aumento di spesa e di personale?

Dimostrata così ad evidenza la necessità di correggere, migliorare, soprattutto semplificare, l'applicazione e la esazione della tassa, non resta a me, che sono produttore di vino, che eccitare il Governo a cercare in essa un potente ristoro al bilancio dello Stato, aumentandola almeno nella proporzione con la quale si sono aumentate le altre tasse, ad esempio quella sulle successioni e quella sugli autoveicoli.

Con la tassa attuale di 10 lire il ministro disse, l'altro giorno, che sui 25 milioni di ettolitri di vino accertati si può calcolare su di un incasso di oltre 220 milioni. Io penso che questa somma si potrebbe portare facilmente anche al miliardo, senza grave perturbazione della economia nazionale.

Con la tassa sulle successioni, inasprita fino all'esagerazione per non dire fino all'ingiustizia, si prevede, credo, un aumento di 55 milioni, e con quella sugli auto-veicoli di 35. Sono 90 milioni in tutto, ricavati a stento col pericolo di compromettere la fonte del risparmio con quella, e con questa una fiorente industria nazionale apportatrice di oro e di capitale straniero.

L'onorevole ministro (ho davanti le parole da lui pronunziate) diceva « che esse erano imposte dalla necessità imprescindibile di aumentare le risorse del tesoro » e conchiudeva proclamando che « ogni ordine di cittadini deve concorrere a salvare lo Stato, e che di fronte

a questo supremo dovere, tutti dobbiamo inchinarci ».

Queste sono parole sante nella bocca del ministro. Non trascuri dunque il Governo le imposte a larga base, come questa sul vino. Ne aggiungo anche un'altra, quella sulle biciclette, dimenticata anch'essa non si sa per quali ragioni. Da queste imposte si possono ricavare grandi risorse per il bilancio dello Stato, senza contare che si potrebbe dare ai comuni, i quali, come disse l'onorevole Presidente del Consiglio l'altro giorno « sono in condizioni disastrose », una partecipazione ai loro prodotti col vantaggio per lo Stato di avere la certezza di un'efficace e scrupolosa sorveglianza, perchè i comuni sarebbero i primi interessati a che nessuno sfuggisse agli obblighi della legge.

Onorevole ministro. Io che mi onoro della sua amicizia, conosco gli alti sentimenti ai quali Ella ispira l'opera sua. Sono perciò fidente che le parole da Lei pronunciate, ed accolte dal consenso unanime del Senato, non siano soltanto un elegante esordio ed una chiusa di brillante discorso, ma la fedele espressione della ferma volontà di esigere « senza soverchie preoccupazioni politiche », qualunque sacrificio da ogni ordine e classe di cittadini per salvare il paese dalla rovina e dal fallimento. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il ministro delle finanze non può che essere lieto degli eccitamenti, che gli si vanno facendo, e della nuova materia che gli si va indicando per completare i provvedimenti finanziari che rispondono, ripeto, alle supreme necessità del momento.

Quindi accolgo molto volentieri le parole dell'onor. Torrigiani, il quale accennando anche alla discussione dell'altro giorno, ha notato come il plauso del Senato indicasse che sulla materia specifica, della quale parleremo, si possa molto operare, senza danno dell'economia nazionale e con vantaggio del bilancio dello Stato.

E poichè egli, con parola molto cortese verso di me, ha dichiarato che vede fiducioso l'opera mia, posso affermare che di questa fiducia farò di tutto per essere degno, convinto da una

parte che non bisogna arrestarsi in nessuna via per affermare la nostra finanza, e dall'altra potendo contare sull'alto sentimento del Senato. Quindi lo ringrazio.

L'onor. Torrigiani ha mosso due domande precise e specifiche al riguardo della questione del vino. Egli ha detto: perchè il Governo ha modificato e nella sostanza e nella forma la tassa che era stata stabilita col primo decreto? E cioè, perchè il Governo ha ridotto da 12 a 10 lire la tassa e perchè ha sostituito all'antiche norme, che parevano più semplici, delle norme più complicate, le quali occupano con la loro istruzione un gran numero di questo fascicolo che abbiamo davanti? Vedremo che le pagine che si riferiscono a questa modificazione non sono 90, ma molte di meno. Ad ogni modo le domande sono precisamente queste.

L'onorevole Torrigiani ha soggiunto che probabilmente l'attuale ministro non sa dirci quali sono le vere ragioni di questo mutamento, ed in ciò egli ha perfettamente ragione. Io mi riferisco alla parte storica, a quello che ho trovato quando sono entrato al Ministero. È perfettamente vero che la tassa era stata stabilita in 12 lire per ettolitro, come è vero che doveva esigersi dal produttore: cosa questa che semplificava enormemente l'ingranaggio della tassa. Io ritengo che il cambiamento sia avvenuto per qualche elemento che ho trovato presso il Ministero. Quando la tassa sul vino venne imposta, sorse una grandissima opposizione, che si manifestò anche in termini energici e che forse fece un'impressione anche superiore a quella che doveva fare a coloro i quali in quel momento avevano la responsabilità dell'amministrazione.

A me pare che in sostanza questa opposizione non avesse fondamento, per le ragioni che dicevo già l'altro giorno. Come è possibile che, mentre si va in materia di tassazione a cifre che il Senato giudicò iperboliche, possa fare effetto una tassazione di 12 lire per ettolitro di fronte alla fortunata combinazione delle stagioni propizie, che hanno permesso, se non un magnifico, un discreto raccolto di vino, e di fronte al prezzo che questo vino ha?

Potrei aggiungere anche un terzo motivo: quello della non assoluta necessità del prodotto. Il prodotto ha i suoi pregi e sotto un punto di vista può essere considerato come un elemento

igienico per certi determinati organismi, ma non rappresenta una necessità imprescindibile per la vita umana.

Ora di fronte al fatto che il prodotto è ad alto prezzo, discretamente abbondante e non necessario, è lecito domandarsi: perchè si dovrebbe rifiutare una tassa di questo genere, che non ha il privilegio di scuotere il bilancio personale dei cittadini e d'altra parte ha una felice ripercussione sul nostro bilancio, che è degna della più alta attenzione? Anche ora vi sono agitazioni ed io ricevo proteste anche vivacissime ma che non mi fanno un grande effetto, fermo come sono nella coscienza che se una tassa in questo momento può presentarsi, non dico innocua, ma molto lieve, questa è appunto la tassa sul vino. E quando si parla che questa tassa sia suscettibile di ritocchi (e l'onorevole Torrigiani sa che cosa significhi questa parola « ritocco » in materia di tasse), per conto mio dico che non vi è nulla in contrario a che questa materia sia nuovamente esaminata. Quindi non mi sono piegato al consiglio di una diminuzione della tassa per effetto di queste vivaci opposizioni. Una parte di questa diminuzione poi va considerata sotto un altro punto di vista, come ben ricorda l'onorevole Torrigiani.

Infatti lo Stato percepiva 10 lire soltanto, perchè 2 lire erano concesse ai comuni. Ora questa quota data ai comuni non ha fatto in verità buona prova, anche perchè tutto il maneggio della tassa era lasciato ai Comuni. Si vide subito la necessità di avocare l'esercizio di questa tassa allo Stato.

La quota lasciata ai Comuni aveva il vantaggio che essi, per trarre maggior profitto dalla tassa, la maneggiavano in modo efficace; ma ciò ha dato luogo a qualche inconveniente e si ritenne opportuno, come ho detto, di avocare il maneggio di questa tassa allo Stato. Vi è poi un'altra considerazione da fare, ed è questa: la tassa di due lire costituiva una specie di sperequazione fra i Comuni d'Italia. Vi erano Comuni vinicoli, i quali incassavano somme ingentissime, anche superiori al loro bilancio.

Basti ricordare che un Comune, mentre aveva un bilancio di 25,000 lire, veniva a prendere per effetto della tassa circa 50 o più mila lire, venendo così a duplicare il proprio bilancio, ciò che costituiva un'ingiustizia, in quanto quei

Comuni, che non erano Comuni vinicoli, rimanevano privi di questo cespite.

Io non dico che questa tassa non si debba rimaneggiare, ma lì per lì, parve che non si dovesse lasciare ai Comuni questa percentuale la quale per alcuni di essi poteva rappresentare uno spreco di danaro, mentre l'introito della tassa è utilissimo per lo Stato.

Inoltre è indubbio che noi dovremo affrontare il problema della sistemazione delle finanze delle Provincie e dei Comuni, non pochi dei quali è impossibile che vadano avanti nelle condizioni in cui si trovano. Il Governo sente la necessità assoluta di venire ad un rimaneggiamento dei tributi locali, rimaneggiamento del quale si parla da tanto tempo e che ormai assolutamente s'impone. Quando si presenterà questo problema della sistemazione dei tributi dei Comuni e delle Provincie, si potrà esaminare questa speciale questione e vedere come si possa convenientemente risolvere.

Queste sono le uniche ragioni, per cui io ho trovato che si era provveduto a questo cambiamento riguardo all'ammontare della tassa.

E siccome è necessario addivenire alla ricomposizione di tutto il sistema finanziario dei Comuni, non si ammise più questa quota di due lire per i Comuni e si lasciò invece la tassa governativa, che fu conservata in lire dieci anche nel decreto.

Queste sono le ragioni, per cui io ritengo sia stata ridotta la tassa.

Vi sono poi delle altre questioni, che hanno secondaria importanza e preludono alla completa disamina della questione. Riesaminando la questione stessa, io terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Torrigiani.

Vengo al secondo quesito, e cioè a vedere perchè sia stato sostituito al buon sistema precedente di esazione il sistema assai più complicato attualmente in vigore.

Se debbo esprimere il mio parere personale, dirò che sono anch'io dell'opinione dell'onorevole senatore Torrigiani. Il precedente sistema si ispirava a quella semplicità che si dovrebbe sempre ricercare in materia di tasse. Noi abbiamo il dovere di semplificare tutto l'organismo finanziario, e specialmente riguardo a quelle classi che sono meno conscie della loro responsabilità.

Ma al quesito, perchè questo venne fatto, io

ritengo che si debba rispondere che ciò si deve ad una opposizione vivacissima che si faceva contro l'esazione di questa tassa, nel senso che si diceva fosse stata imposta ai lavoratori della terra e che si trattasse di una tassa pagata soltanto da loro, non pensando che in sostanza la parte da essi pagata si riduceva a ben poca cosa.

Quindi anche sotto questo punto di vista io credo che il cambiamento sia avvenuto nella idea di dare una fisionomia diversa all'esazione della tassa.

Che cosa ne è avvenuto? Ne è avvenuto che la forma nuova non è una forma, che incide nettamente e recisamente sulla natura della tassa, e ha dovuto dar luogo a delle spiegazioni: onde la compilazione di quell'opuscolo, riveduto dall'onorevole senatore Torrigiani, che contiene istruzioni e moduli.

Ora a questo riguardo occorre bene distinguere. L'opuscolo in questione non è diretto a coloro che debbono pagare la tassa, ma agli agenti che debbono esigerla. Data la fretta del momento, si è dovuto ricorrere a queste istruzioni, che sono state raccolte in un opuscolo, diretto essenzialmente agli intendenti di finanza.

È un sistema questo che presenta degli inconvenienti, lo riconosco; ed io preferirei certamente una forma assai più semplice; ma in sostanza i punti principali, ai quali ha accennato l'onorevole senatore Torrigiani, si riducono a tre o quattro formule, che sono il pernio su cui si stabilisce il sistema di esazione della tassa.

Un inconveniente certamente grave è quello che prima della consegna si deve fare la dichiarazione, per la quale il compratore paga la tassa. Orbene, io leggerò due o tre norme date a questo riguardo, le quali rendono molto più spedito il sistema di esazione di questa tassa.

Nota intanto che inconvenienti gravi sono avvenuti soprattutto perchè questa tassa si esige in condizioni speciali. Al momento della vendemmia il lavoro della esazione prende proporzioni eccezionali: in quindici o venti giorni si deve procedere all'accertamento delle quantità prodotte e al pagamento della tassa.

Ne viene che in questi giorni, mentre si affollano tutti i mercati, s'impone altresì la necessità dell'esazione della tassa, la quale viene

a colpire un momento della nostra industria vinicola che presenta maggior lavoro. Perciò l'esazione produce maggiore irritazione per le forme di essa, che sono alquanto complicate e fanno sì che tanto il venditore quanto il compratore non possano svolgere il loro lavoro con la necessaria energia e libertà di movimento.

Abbiamo notato che, dove la vendemmia è già finita tutti questi inconvenienti sono ormai scomparsi. Ma non dico questo per alleviare la gravità degli inconvenienti che si sono verificati; uno studio diretto ad eliminare i possibili difetti di una tassa deve riferirsi al momento in cui questa tassa si esplica. Quindi dal momento che la tassa si esplica nel punto della vendemmia, e che in questo momento gli inconvenienti sono maggiori, bisogna trovare il modo perchè questi inconvenienti non avvengano. Le norme che si sono date lì per lì sono state dirette al fine di rendere più agevole questa tassazione. Infatti abbiamo stabilito che, dando immediata denuncia nel luogo di produzione o di appalto del quantitativo di mosto o di uva venduto, la relativa verifica sia compiuta sempre nel territorio dello stesso comune dove il produttore o l'appaltatore hanno la loro residenza, e di questi quantitativi nella denuncia sia indicata esattamente la situazione. Si ottiene con ciò l'effetto di evitare l'inconveniente lamentato dall'onor. Torrigiani, e il produttore resta sollevato dall'obbligo di consegnare la merce in luogo diverso. Ora non si esige più la presentazione preventiva del documento comprovante che il controllo è avvenuto; se le operazioni di controllo si possono eseguire sul posto, questa presentazione non occorre più; il che costituisce un vantaggio non indifferente.

Fu pure stabilito che, trattandosi di uva da trasportarsi in altri comuni, possono tenere luogo della verifica gli accertamenti dei quantitativi delle singole merci operati al momento della spedizione, secondo i casi, dalle ferrovie o dalle imprese di trasporti marittimi o lacuali, cosa questa che corregge notevolmente l'inconveniente della presentazione della ricevuta di verifica. E vennero anche sostituiti altri mezzi equipollenti, che possano in qualunque modo dare contezza della merce e della sua quantità.

Si è ancora fatta una speciale istanza agli

uffici postali - e di questo bisogna ringraziare il mio onorevole collega ministro delle poste e telegrafi - perchè anche la presentazione dei vaglia di spedizione avesse un più largo effetto, ottenendo persino una più larga protrazione di orari, affinchè il servizio di questi vaglia potesse esplicarsi completamente.

Abbiamo ancora stabilito che, non potendo il compratore o per esso il venditore eseguire la denuncia per difetto di tempo, si dispensasse dalla presentazione di questi vaglia postali, e i comuni avessero la facoltà di ricevere l'ammontare dell'imposta che gli amministratori comunali dovranno convertire in vaglia postali. Si è così supplito con l'opera di altri organi, che possono procedere ugualmente alla esazione della tassa.

Si diceva che questi vari organi sono organi imperfetti; ma io noto che questi organi non hanno altro scopo che quello di agevolare un servizio, che sul momento può presentare molte difficoltà.

In conclusione - non voglio tediare oltre il Senato per questa questione - in conclusione gli inconvenienti, che noi abbiamo quest'anno constatati, devono essere assolutamente riparati.

Questi inconvenienti diminuiscono a volta a volta che si va innanzi nel mercato. Ora è passato ormai il flusso più potente, e direi più disordinato di questo mercato, e quindi molte difficoltà sono eliminate.

Io convengo con l'onorevole Torrigiani che questa forma di esazione dà luogo a troppi inconvenienti. Le norme che abbiamo tracciato, sono un primo tentativo perchè questa forma così involuta sia sostituita da un'altra migliore, e prometto all'onorevole Torrigiani che su questo argomento sarà fatto uno studio accurato, perchè io ritengo che molto si farà se si diminuisce la forza della tassa. Ormai l'asprezza della tassa, come dicevo dianzi, non esiste più, ma, se esiste, sarà in parte scontata. Se noi arriveremo con le norme a renderla meno disagiata, se noi arriveremo a far sì che il contadino e il piccolo proprietario senta meno il disagio di questa tassa, io sento che avremo fatto un gran passo, e non ho che da ripetere le parole così giustamente accennate dall'onorevole Torrigiani: « Tutto quello che serve a rendere più spedita l'esazione, e meno anticipata l'imposta a colui che deve subirla, è opera

buona ». Io accolgo le sue parole, onor. Torrigiani e mi dedicherò a questa opera buona col massimo buon volere e con la massima sollecitudine.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io credo di non aver bisogno di dichiarare che la risposta dell'onorevole ministro m'ha soddisfatto, perchè ha promesso: prendo atto della sua promessa di modificare e semplificare il più che sia possibile il congegno dell'esazione della tassa.

Insisto però nel punto principale e cioè che, volendo rimaneggiare questa tassa in modo semplice ed utile, si lasci da parte la tassazione dell'uva, attenendosi unicamente a quella sul vino.

L'onorevole ministro ha riconosciuto che nell'ingombro della vendemmia le operazioni diventano intricate ed imperfette, e, nel rispondermi, diceva che l'operazione era stata semplificata perchè, quando sia fatta la denuncia al comune, il controllo e il modo di pagamento vengono facilitati. Riconosco la giustezza di questa osservazione, ma mi preoccupa appunto del tempo che occorre al viticoltore, mentre la sua uva è esposta all'intemperie, per correre ai municipi che possono essere 10 o 20 chilometri lontani dal luogo di produzione. A me consta personalmente il caso di un compratore che recatosi sul posto di produzione con parecchi uomini e cavalli, non potè comprare l'uva perchè non era stata fatta la denuncia. Allora il produttore corse al municipio per denunciare l'uva ed aggiunse: venite a verificare perchè le spese del ritardo cadono su di me. Al municipio gli risposero che non potevano mandare a verificare per mancanza di personale.

Dunque vede, onorevole ministro, tutto questo dipende, com'ella ha riconosciuto, dal volere estendere la tassa all'uva mentre bastava mantenerla sul vino. Ed io credo e voglio sperare che si ritornerà a quel metodo più semplice. Per le proteste a cui ha alluso l'onorevole ministro io dirò che so da chi sono venute, o per lo meno credo d'indovinarlo. Vengono o da partiti politici o dai famosi teorici dei quali credo di aver detto abbastanza male altra volta in Senato per dirne ancora. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Torrigiani Luigi è esaurita.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Ferrero di Cambiano al ministro delle finanze: « Per sapere se abbia considerata la gravità eccezionale delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 53 del decreto luogotenenziale 22 aprile 1920, n. 464, sulla tassa sul patrimonio e se non senta l'assoluta necessità di rimediare limitando e meglio disciplinando il privilegio fiscale, ovvero ammettendo il riscatto parziale per singoli cespiti, siano fondi rustici o urbani o qualsiasi altra attività patrimoniale ».

L'onorevole Ferrero Di Cambiano ha la parola per svolgere la sua interpellanza.

FERRERO DI CAMBIANO. Abbiamo fino a ieri dibattute le più gravi questioni di politica interna, economica e sociale che agitano il paese in quest'ora tormentosa. Ed il Senato ha detto la sua parola alta e severa di monito a tutti, e per tutti al Governo sulla necessità assoluta della ripresa di una vita normale e legale e di una operosità produttrice e ricostruttrice per non correre a sicura e precipitosa rovina. Io vi richiamo ora, onorevoli colleghi, a meditazioni meno elevate e meno paurose ma che pure investono la nostra vita economica e che sono degne del vostro interessamento ai fini della necessaria e voluta restaurazione finanziaria.

Con la interpellanza che io ho rivolto all'onorevole ministro delle finanze, ho chiaramente e pianamente detto quello che occorre di chiedere e che importa di sapere, limitandomi per questa volta ad un solo punto della ponderosa questione della tassa sul patrimonio, perchè, se tutti li avessi voluti toccare, non sarebbe bastata una sola interpellanza e tutto un giorno di discussione. Il testo della mia interpellanza suona così. Io chiedo all'onorevole ministro delle finanze se abbia considerata la gravità eccezionale delle disposizioni contenute negli articoli 47 e 53 del decreto legge 20 aprile 1920, sulla tassa sul patrimonio e se non senta l'assoluta necessità di rimediare. Queste necessità non hanno certamente avvertita e sentita gli eminenti studiosi di cose finanziarie e i valenti funzionari del tesoro e delle finanze che queste disposizioni hanno formulate e proposte.

Però io confido che, rispondendomi, l'onorevole ministro si mostri nella sua equità e col suo acume meglio di loro compreso del valore della questione che gli propongo e convinto con me di doverla almeno profondamente studiare per ricercarne la giusta soluzione.

E inutile mi sembra, onorevoli colleghi del Senato, che io mi soffermi a dire dell'indole e dei congegni della tassa sul patrimonio quali sono disposti nel decreto legge del 22 aprile. Tutto questo è già troppo noto a voi e di già tanto se ne è parlato.

Ricordo soltanto che la tassa deve essere pagata in un lungo periodo di anni, di 20 se la prevalenza della sostanza patrimoniale è di beni immobili, di 10 se risulta di attività mobiliare.

E vengo così all'art. 53 sul quale impernio il mio dibattito.

Nel frattempo in cui dura il pagamento della tassa patrimoniale vengono estesi a tutti i beni immobili e mobili del contribuente, i privilegi consacrati negli articoli 1958 e 1962 del Codice civile, ed è risaputo che codesti privilegi sono feroci nella sostanza, nella forma, nella esecuzione con cui colpiscono. Il fisco, e per lui l'esattore, vanno innanzi ad ogni altro diritto. Or cosa ne consegue? che per questo lungo periodo di anni ogni attività patrimoniale del contribuente è per così dire staggita a favore dell'erario. Non si potrà più vendere, non si potrà più permutare, non si potrà più ipotecare un fondo rustico od un fabbricato perchè il gravame fiscale seguirà sempre il fondo o la casa, e colui che compra correrà il rischio di dover pagare la tassa che pesa sul venditore e di cui i fondi sono garanti. E chi consentirà ad addossarsi questo gravame ed a correre questo rischio per giunta, ignoti anche nel loro ammontare? E neanche più si potranno validamente ipotecare i fondi perchè sull'ipoteca che è la garanzia del mutuo primeggerà il privilegio fiscale, col conseguente pericolo che la garanzia ne sia di tanto ridotta. Cosicché diventeranno impossibili tutte le transazioni e le operazioni relative a vendite e a trapassi di fondi, o per lo meno di una impressionante difficoltà, e sarà un che reso impossibile od estremamente difficile a chi ne abbia bisogno, di pagare la tassa patrimoniale con la alienazione di una parte delle sue attività. Si avrà una

vera stasi della vita economica, poichè a rigor di termini questa stessa difficoltà si avvera per i titoli e per i beni mobiliari e fu accennato nelle recenti discussioni sulla nominatività dei titoli. Ma non intendo di qui soffermarmi poichè fu detto che la questione sarebbe stata risolta da quella Commissione alla quale sarà demandato di decretare le modalità della esecuzione della legge testè votata. Vi accenno soltanto per mostrare l'estensione del malanno.

E non è tutto. Il nuovo privilegio fiscale investe e danneggia anche le ipoteche già consentite e stipulate e registrate a favore dei mutui esistenti, poichè il privilegio non ha limiti nè confini. E così le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario, i privati mutuantanti saranno eventualmente lesi nei loro diritti e nelle loro garanzie, vedendo di tanto diminuito il valore dell'ipoteca di quanto importa il gravame fiscale della tassa e correndo il rischio di vedere anteposto alla restituzione dei loro crediti il pagamento della tassa dei loro creditori. È enorme, ma è così se non si limita e se non si disciplina meglio il privilegio fiscale tenendo conto dei diritti quesiti.

Ora, che l'erario pubblico si difenda, che il fisco si garantisca, che la suprema necessità della tassa s'imponga, sta ed è necessario; ma vi sono i limiti del ragionevole, vi sono le necessità della vita economica che non si può tutta sospendere e atrofizzare. Si tassi ferocemente, ma si tassi razionalmente.

Io chiedo all'onorevole ministro se si può contrastare a queste evidenti ragioni che io espongo in modo conciso e preciso.

Quali i rimedi? Ho soggiunto nel testo della mia interpellanza che io non vedevo che due vie: o quella di limitare con una più ragionevole disciplina il privilegio fiscale o quella di acconsentire il riscatto parziale della tassa sul patrimonio. E qui viene in causa l'articolo 46 del decreto legge. Dice questo articolo nell'ultimo suo comma, che è consentito il riscatto dell'imposta patrimoniale con l'abbuono dell'interesse composto al sei per cento in ragione d'anno e per il numero delle annualità il cui pagamento, per effetto del riscatto, viene ad essere anticipato. Ma si parla così di un riscatto totale. C'è il limite del tempo, non il limite della sostanza e del cespite: in altre parole per liberare il patrimonio dal privilegio

fiscale bisogna pagar tutta la tassa, anticipandone il termine consentito dalla legge.

Ma come lo si potrà fare nella maggior parte dei casi, quando per farlo bisognerebbe vendere od ipotecare le attività patrimoniali, e lo contrasta il privilegio fiscale? Occorrerebbe adunque - e questa è l'altra via che io mi permetto di suggerire - consentire il riscatto parziale pei singoli cespiti, fondi, case e qualsiasi altra attività patrimoniale.

In tal modo con le debite cautele, con le opportune modalità si potrà rendere possibile l'alienazione o l'ipoteca di un cespite sul quale non pesi più il gravame della tassa riscattata e non venga quindi più a pesare il privilegio fiscale. E così si potrebbe anche risolvere la questione delle ipoteche esistenti. Indico, delineo, designo senza avere la pretesa di segnalare le uniche soluzioni e senza chiedere all'onorevole ministro che a sua volta improvvisi o si impegni per una soluzione più che per un'altra. A me basta e basterà, io penso, agli onorevoli colleghi del Senato che l'onorevole ministro dia l'affidamento che questa od altra soluzione egli vorrà e saprà trovare per riparare a questo ginepraio di guai che ho esposti, all'enormità economiche che ho accennate, alle ingiustizie che ho denunciate comprese nelle disposizioni del decreto legge e che brillano di luce meridiana quasi direi paurosa. Così egli tranquillerà anche la coscienza e il timore legittimo del povero contribuente.

Ecco quel che mi proponevo di dire. Ora aggiungo una cosa sola, una viva raccomandazione. Io chiedo all'onorevole ministro delle finanze, chiedo al Governo che si solleciti la discussione di questo disegno di legge sulla tassa patrimoniale e di quell'altro delle imposte dirette sui redditi, su cui si basa la nostra resurrezione finanziaria, sicchè subito al novembre, con la ripresa dei suoi lavori sia chiamata a deliberarli la Camera dei deputati, e poi giungano al Senato in tempo per essere meditati ed eventualmente emendati e non sotto l'assillo di dover dare, come ci è accaduto in questi ultimi tempi, il passo a parecchie leggi che vedevamo manchevoli o cattive, ma che pur si dovevano accettare per la tema di non giungere in tempo.

Vedete, onorevoli ministri, di por mente a questa raccomandazione che son certo è con-

divisa da tutto il Senato ed è intesa al miglioramento delle nostre leggi.

Perchè se alcuni autorevoli nostri colleghi hanno creduto opportuno di ripresentare il disegno di legge per la riforma del Senato e se noi per deferenza a loro ne abbiamo votata la presa in considerazione, a parer mio, e credo che sia questa l'opinione di molti fra noi, questo non è il momento di pensare alla riforma del Senato. O mi sbaglio, o se nei nostri congegni politici e parlamentari c'è qualche Istituto che veramente e efficacemente funzioni, questo istituto è il Senato. Il Senato profondamente studia, degnamente discute, saviamente delibera.

Non lo dimentichi il Governo e se ne valga. Se ne valga nell'interesse pubblico e soprattutto per quella nostra restaurazione politica ed economica che tutti calorosamente auspichiamo. (*Applausi*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'on. senatore Ferrero di Cambiano ha ripresentato all'esame del Senato una delle più gravi questioni, questione la quale era stata incidentalmente sollevata in occasione della discussione del progetto di legge sulla nominatività dei titoli, e che, affacciata al Senato, rivelò subito non soltanto la sua gravità, ma impose immediatamente una ragione di prudenza. Io ricordo che l'onorevole senatore Levi Civita, l'onorevole Rolandi Ricci, lo stesso senatore Ferrero di Cambiano hanno immediatamente detto come questa questione era di tale gravità, per cui non si poteva trattare lì per lì. Trattarla senza venire a una conclusione un po' più precisa era inutile: bisognava trattarla a fondo, il che avrebbe richiesto una discussione assai diversa da quella che si è potuto fare.

L'onorevole Ferrero di Cambiano ha presentato la sua interpellanza allo scopo di poter rilevare ancora una volta tutta la gravità delle disposizioni, che attualmente estendono il privilegio fiscale nel decreto-legge che riguarda l'imposta sul patrimonio; ma, con quell'alta competenza che tutti gli riconoscono e con il senso di moderazione che è in lui tanto naturale, ha dichiarato, tanto nella presentazione dell'interpellanza, quanto nelle brevi dichiara-

zioni fatte oggi, che sarebbe utile provocare delle dichiarazioni, le quali credessero di por fine al problema.

Il problema è di tal natura e di così delicata natura, che l'onorevole Ferrero di Cambiano disse semplicemente: « desidero di sapere se il Governo si rende conto di questa gravità, e se abbia in animo di presentare dei provvedimenti che limitino, per lo meno disciplinino i provvedimenti fiscali ». Io credo di aver consenziente l'onorevole Ferrero di Cambiano ed anche il Senato, se dichiaro che, accogliendo questa limitazione, nella quale pose l'onorevole di Cambiano la sua interpellanza, mi limito ad una dichiarazione, nella quale si dice che la questione sarà profondamente esaminata, e quando discuteremo, e sarà presto, secondo il desiderio del senatore di Cambiano, al riprendere dei lavori parlamentari, potremo trattare, con coscienza e con intenzione di venire a qualche cosa di concreto, questo grave problema. Naturalmente, come osservava giustamente l'onorevole Ferrero di Cambiano, il provvedimento sorse dalla necessità di salvaguardare in tutte le sue parti una nuova forma di tributo, perchè si tratta di un tributo che si svolge in periodo di tempo lungo, nel quale le vicissitudini della vita possono insidiare la esazione del tributo stesso. Il legislatore che ha scolpito la legge sul patrimonio, sentì la necessità di certi speciali presidi, ai quali si doveva badare, e che sono stati concretati in norme di legge, e sui quali vennero i provvedimenti generali fiscali dello Stato. Ritengo che, in considerazione dell'entità e della difficoltà della imposta, lo Stato ha dovuto ricorrere a vari mezzi per assicurare l'esazione; e così stabili e il sequestro conservativo dei beni anche prima della notificazione e dell'avviso di accertamento (provvedimento gravissimo, ma che era necessario perchè non sfuggisse la materia), e la responsabilità dei concessionari di un'azienda, per la cessione della tassa attraverso i vari passaggi della proprietà, e la responsabilità solidale degli azionisti tre o quattro provvedimenti, che indicano come il legislatore si sia preoccupato di presidiare questa tassa onde non ne venisse una menomazione nella esazione. Di fronte alle difficoltà di difesa e di sicurezza dell'esazione si è venuto ancora a sovrapporre il privilegio fiscale, che è la forma

più assoluta per assicurare l'esazione. Dice benissimo l'onorevole Ferrero di Cambiano, ma tali sono gli effetti di questa riforma di assicurazione della fassa. Sono gravissimi, perchè tutto il patrimonio è investito per lungo periodo di anni, tanto da portarvi dei mutamenti notevolissimi, mutamenti provenienti dalla morte e dal trapasso di proprietà, da tutto un complesso di circostanze, che s'intravedono ma che possono essere più numerose di quello che prevediamo. Quindi legate il patrimonio in modo tale, per cui esso sarà operato da questo peso, che ne svaluta il valore.

Il quesito quindi si pone tra la necessità imprescindibile della tutela del diritto dello Stato ed il modo di farlo.

È questione anche qui, come dicevo, di forma. E qual'è la forma?

Ecco il tema gravissimo, sul quale mi si sentirà di non dare spiegazioni, perchè, se espone ora delle idee, il Senato potrebbe accusarmi di suprema leggerezza.

L'onorevole Ferrero di Cambiano ha detto che non vi è via di scelta: o limitare il privilegio fiscale o aumentare il riscatto parziale. Limitare il privilegio fiscale è più grave dell'altro mezzo, imperocchè diminuisce le garanzie dello Stato è cosa che porta alla necessità di una ponderazione, perchè lo Stato non perda nulla.

Vi è poi la via del riscatto parziale. È una forma che deriva dalle stesse leggi. La legge ammette il riscatto, che è una forma di correzione del rigore della legge stessa, ma esso non si può usare da tutti; è facoltà lasciata soltanto a chi può valersene. Quindi si può considerare come una riduzione della gravità della cosa, ma non come un mezzo.

La riduzione del riscatto parziale è una forma in correlazione della legge e forse è contenuta nello stesso concetto della legge, perchè è la forma più simpatica, e risponde al concetto quasi naturale, per cui, quando il contribuente a parte del suo obbligo ha soddisfatto, non deve vedere impegnato tutto.

Quindi sotto questo punto di vista la questione andrà esaminata.

Consentirà il senatore Ferrero di Cambiano che io non dica con quali modalità. Questo prometto di farlo, quando la questione sarà stata profondamente esaminata.

Il presidio dell'imposta deve essere tale da non paralizzare le forze vive dell'economia nazionale. Siamo in un caso in cui è imposto il dovere di esaminare il modo di regolare questa esazione. Dico anche a lui che intendo esaminare questa questione, e quindi rispondo alla sua interpellanza dicendo che il Governo se ne rende conto.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Io ho prestato grande attenzione alla interpellanza che venne testè svolta dal senatore Ferrero di Cambiano, ed altresì alle risposte date dall'onorevole ministro delle finanze, perchè la questione agitata e che forma oggetto dell'interpellanza del senatore Ferrero di Cambiano, secondo me, ha un'importanza veramente grande; tanto grande che è proprio necessario che da parte del Governo vi si presti una speciale attenzione; infatti, penetrato com'era da questa importanza, il ministro delle finanze non ha potuto che dare risposte circospette e generiche.

Mi si permetta, a tale riguardo, in relazione alle risposte che l'onorevole ministro delle finanze ha dato, che io aggiunga qualche osservazione.

L'onorevole Ferrero di Cambiano ha accennato all'ipotesi, se male non ho raccolto, di limitare il privilegio fiscale. A questo ha risposto l'onorevole ministro delle finanze, che era una cosa assai difficile, inquantochè veniva a mancare allora il presidio principale all'esazione dell'imposta sul patrimonio da parte dello Stato.

Io rivolgo questa domanda all'onorevole ministro delle finanze: nell'ipotesi che si potesse contemperare la domanda presentata dall'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, e l'idea sua, alla risposta precisa che ha dato l'onorevole ministro delle finanze (risposta naturalmente concepita nel senso che egli, per il posto che occupa, è tenuto a presidiare gli interessi dello Stato) non potrebbe trovarsi un temperamento che il privilegio fiscale non venisse anteposto all'ipoteca, la quale fosse stata presa prima dell'attuazione della legge? Io faccio una proposta e dico: si è parlato del riscatto parziale. Questo riscatto dato anche per ipotesi (e prego l'onorevole ministro delle finanze di fissare bene la sua attenzione su questo punto) che potesse essere attuato, bisogna che sia vo-

luto dal debitore, il quale ha lo stabile onerato da un debito ipotecario. Supponga che a lui non convenga far questo.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non lo domanda.

ROTA. Non lo domanda, perchè lo stabile sarebbe devoluto allo Stato per il pagamento dell'imposta sul patrimonio e l'ipotecario anteriore sarebbe completamente scoperto. Io non credo - dato anche che il riscatto parziale, il quale si presentava come una via d'uscita, non possa essere ammesso - io non credo che sia un sistema completo, inquantochè nell'ipotesi che il debitore non se ne prevalga, perchè lo stabile vada a pagamento dell'imposta sul patrimonio, in questo caso il creditore ipotecario sarebbe completamente perdente. Io sottopongo questi quesiti che sono importantissimi all'attenzione, alla meditazione del Governo, perchè credo meritino da parte sua una soluzione esatta e precisa, assumendo e dal lato sociale e dal lato giuridico notevolissimo rilievo, oltre che pei privati, pegli Istituti di Credito fondiario, che sono in Italia, i quali vedrebbero scosse nel principio le garanzie dei moltissimi loro crediti, ed esposta alla solvenza o meno dei loro debitori verso lo Stato la loro sicurezza.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Risponderò brevemente all'on. senatore Rota, riferendomi a quanto ho detto dianzi, che qualunque dichiarazione in questa materia può compromettere una situazione, che conviene conservare assolutamente intatta. Non credo di poter adire al concetto, per cui l'on. Rota domanderebbe che il privilegio venisse dopo l'ipoteca, perchè anzitutto si snatura il carattere del privilegio. Fare una rinunzia di questo genere sarebbe un andar contro al principio che regola il nostro diritto, sarebbe togliere una delle grandi garanzie che noi abbiamo. Supponga che ciò avvenga: sarà assai facile al contribuente affollare una quantità d'ipoteche dietro la prima, e di qui il pericolo di una simulazione. Ma, più che tutto, io ho ripugnanza a pensare che quello che è sancito dal codice civile, e che è norma generale per tutti, possa soffrire una qualunque menomazione. Sotto questo punto di

vista io dichiaro la mia opinione nettamente contraria alla sua.

Rimane l'altra questione; quella per cui dicevo dianzi che si profila in modo da poter essere esaminata; ma dirne le modalità è cosa estremamente difficile, perchè ogni modalità è una piccola diminuzione delle nostre garanzie, cosa su cui bisogna andare molto cauti. Prima di accettare una qualunque forma che venga anche per ipotesi a diminuire le garanzie dello Stato, io desidero esaminare la questione a ragion veduta. Avremo tempo di parlarne, quando si discuterà la legge.

ROTA. Ho inteso solamente di esprimere delle idee di cui pregavo l'onorevole ministro di tener conto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per le cortesi espressioni che mi ha rivolte e sono lieto di prendere atto delle dichiarazioni che egli ha fatte e dello studio che egli ha promesso della questione che gli ho sottoposta con la mia interpellanza. Io l'avevo appunto presentata in questi termini precisi e modesti per chiedere cioè che riconoscesse l'importanza della questione e che si impegnasse di studiarla profondamente per risolverla efficacemente.

Questo ha detto e me ne compiaccio. E così ringrazio pure l'onorevole senatore Rota, di quello che autorevolmente ha detto in suffragio della mia tesi.

Mi consenta or soltanto ancor l'onorevole ministro e mi consenta il Senato che io aggiunga una considerazione a quelle che ho fatte poichè importa che se ne tenga anche conto.

Ho accennato di sfuggita che il peso delle tasse patrimoniali che viene a gravare sopra tutte le attività del contribuente, oltre che inceppante, sia anche incerto e lo spiego. La tassa patrimoniale comincia ad essere assegnata per i cespiti fondiari sulla base dell'imposta fondiaria dell'anno 1916 moltiplicato per 325 e per i fondi urbani sulla base dell'imponibile del 1919 moltiplicato per 25. Ma questa è una valutazione provvisoria: nel quinquennio questa valutazione è riveduta in base a stime che lo Stato si riserva di predisporre, il che vuol dire che l'ammontare stesso della tassa è incerto per questo quinquennio ed è quindi in-

certo il valore del privilegio fiscale che grava sui cespiti del contribuente. Come dunque in tanta incertezza si possono vendere ed ipotecare, quando neanche è conosciuto il rischio cui si va incontro? E si aggiunga che per le nostre leggi fiscali l'esattore può erigere l'imposta dei contribuenti morosi su qualunque dei suoi cespiti che più gli aggradi: altra grave incertezza codesta che rende possibile il cumulo di tutto il debito tributario del contribuente sopra un solo dei suoi cespiti, soltanto forse su quello che si vorrebbe vendere od ipotecare.

Chi può correre un'alea simile? E cosa può diventare quell'ipoteca or già consentita e trascritta quando di tanto ne può essere diminuito il valore di garanzia a danno dei creditori? Mediti anche questo l'onorevole ministro per risolvere il problema in tutta la sua interezza e per togliere di mezzo tante incertezze e tante ingiustizie possibili.

Col prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro io esprimo l'augurio e voglio anche dire la fiducia che allora quando si discuterà il disegno di legge con i savi e nuovi provvedimenti che riparino ai guai denunciati, si possa con animo più tranquillo approvare questa tassa sul patrimonio per la quale io sento un solo rimpianto, che tanto sia tardata e siano trascorsi nove lunghi mesi mentre tanto importava che fosse riscossa per la saldezza delle nostre finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole senatore Ferrero di Cambiano è esaurita.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».** (N. 32-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè

per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Avendo l'Ufficio centrale apportato alcuni emendamenti al testo presentato dal Governo, domando all'onorevole ministro guardasigilli se non ha nulla in contrario a che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di voler dare lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 32-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Non abuserò certamente della pazienza del Senato, ma credo opportuno, d'accordo con l'onorevole ministro Guardasigilli, di riassumere brevemente il contenuto del decreto-legge di cui si propone la conversione in legge e di dar ragione delle modificazioni che l'Ufficio centrale propone di apportarvi. Questo perchè si tratta di una relazione che rimonta al 5 luglio e che non per colpa nostra, ma per conseguenza delle vicende parlamentari, non è potuta venire in discussione prima di oggi. Essendo questa relazione stata diramata tanti mesi fa, è possibile che molti colleghi non abbiano presente l'entità del provvedimento che con questo disegno di legge s'intende di sanzionare.

Siamo dinanzi ad un provvido decreto-legge col quale si sono curati bisogni veramente urgenti delle terre liberate non solo, ma in parte anche di quelle terre che, pur non avendo subito invasione nemica, furono danneggiate per le operazioni di guerra.

Il decreto consta di due parti. Si trattava da un lato di ricostituire atti e repertori notarili che in quei paesi erano stati o distrutti o dispersi o resi inservibili per effetto dell'occupazione nemica o delle operazioni belliche. Da altra parte si trattava di provvedere agli effetti delle condizioni speciali a quei paesi invasi da cui erano in gran fretta partiti i notai.

C'era stato, infatti, un esodo generale dei notari in seguito alla fatale Caporetto, ed in taluni di questi paesi dall'autorità occupante erano state delegate alcune persone, avvocati del luogo rimasti, a funzionare da notari.

Ora sorgeva il quesito se e sotto quali condizioni si dovesse dare validità agli atti compiuti da queste persone che autorità notarile non avevano. D'altra parte si trattava di testamenti che in quelle condizioni veramente straordinarie ed anormali erano stati ricevuti senza le volute forme e da persone che per verità non hanno veste per legge nè la avevano per delegazione dell'invasore, a funzionare da notari, cioè sindaci o persone notabili del luogo e particolarmente sacerdoti, ministri del culto, che avevano assistito i testatori negli ultimi momenti e ricevute allora e rogate per iscritto le loro ultime volontà. Anche qui sorgeva il quesito se e sotto quali condizioni si dovesse dare efficacia *ex post* a questi atti che evidentemente sorsero come nulli.

Quanto alla prima parte l'Ufficio centrale non ha potuto che lodare il congegno ideato dal ministro proponente il decreto-legge in questione, di giovare a quest'uopo, per sostituire gli atti notarili distrutti, dispersi o resi inservibili, di quelle copie degli atti stessi che, come sappiamo, è per legge doveroso al notaio di mandare agli uffici di registro. Negli uffici di registro è ben noto che si raccolgono queste copie degli atti notarili, e poi c'è l'obbligo di scaricarle — una volta si diceva di biennio in biennio, ora (per effetto di un decreto luogotenenziale emanato durante la guerra) di dieci in dieci anni — presso gli archivi notarili locali.

Ebbene, il decreto-legge ha prescritto che, senza attendere l'espriro dei dieci anni, entro un mese dalla sua pubblicazione questi uffici di registro versassero agli archivi notarili competenti tutte le copie degli atti da essi ricevuti fino a tutto il 31 dicembre 1918. Nel tempo stesso il decreto-legge faceva obbligo ai notari di denunciare agli archivi notarili trasmettendone l'elenco, gli atti e repertori distrutti, o dispersi o resi inservibili; ma questo in quel termine brevissimo di un mese dalla pubblicazione del decreto stesso, il quale decreto porta la data 20 luglio 1919 e fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il successivo 7 di agosto.

Ma la verità è che i notari non hanno in generale ottemperato a queste prescrizioni del decreto-legge. I notari non hanno mandato questo elenco degli atti e repertori notarili distrutti, dispersi o resi inservibili, di che abbiamo creduto di poter dare varie ragioni: intanto il fatto che era troppo breve quel termine loro assegnato (un mese dalla pubblicazione del decreto legge) per osservare detta formalità; in secondo luogo il non essersi munita la prescrizione di alcuna sanzione: non era detto in quali penali incorresse eventualmente il notaio che non vi avesse ottemperato; ma finalmente una terza ragione ci è parso rinvenire nella mancanza di stimolo da parte del notaio a fare questa denuncia, inquantochè gli atti da surrogare agli originari non sarebbero tornati a lui, sicchè egli non avrebbe potuto ricostituire il suo studio notarile come avrebbe dovuto essere proposito del decreto-legge, ma questo dispose che tali atti, cioè le copie pervenute dagli uffici registro, sarebbero rimasti definitivamente presso gli archivi notarili. Donde il non lieve inconveniente che, ogni qual volta il cliente si fosse rivolto al notaio per avere una copia dell'atto da lui rogato, il notaio non gliela poteva lì per lì rilasciare, ma con grave disagio proprio, e con la necessità d'incontrare spese, doveva rivolgersi all'archivio notarile, dove si trovava quella copia dell'atto.

Ora visto questo, l'Ufficio centrale, assente il Governo, propone che le copie debbano essere consegnate al notaio: è il notaio che terrà d'ora in poi queste copie anzichè lasciarle presso gli archivi notarili. Si propone tuttavia che gli archivi notarili provvedano a farsene fare un'altra copia da trattenere presso di sé perchè si osservi quella cautela sempre seguita trattandosi di importanti atti pubblici come le iscrizioni di ipoteche e gli atti di stato civile, che questi atti si trovino in due luoghi per ovviare al pericolo che non ne resti traccia ove si distrugga quell'unico ufficio che li contiene. Ricordiamo a questo proposito il caso dell'incendio dell'ufficio delle ipoteche di Potenza, che occasionò la nota legge Gianturco.

Per tutti questi motivi si è riconosciuta anzitutto l'opportunità di prolungare il termine; precisamente proponiamo che ora i notari quel tale elenco di atti dispersi, o distrutti, o inser-

vibili possano darlo entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

In secondo luogo si è fissata un'ammenda per il notaio il quale non ottemperi a questa formalità. In terzo luogo si è stabilito che le copie degli atti notarili, anziché rimanere definitivamente presso gli archivi notarili, siano restituite al notaio; e il notaio, valendosi delle disposizioni dell'articolo 1344, potrà d'ora innanzi rilasciare a chi gliela richieda copia di questi atti che valgono ormai come originali.

Ma qui sorgeva un quesito: le spese relative a queste copie da farsi e conservarsi poi negli archivi notarili incomberà ai notai? Ma i notai delle terre in questione non sono certo in condizioni da potersi accollare questa spesa e l'addossarla ad essi sarebbe inoltre ingiusto.

Siamo infatti di fronte a un vero e proprio risarcimento di danni di guerra. Gli atti notarili, se hanno funzione di documenti comprovanti negozi giuridici rogati dal notaio sono al tempo stesso un cespite di guadagno al notaio per i diritti di copia e per gli altri diritti simili che gli attribuisce la legge notarile. E però il notaio che ha patito la distruzione totale o parziale del suo studio per le operazioni di guerra ha un titolo al risarcimento dei danni. Lo Stato dunque è giusto sopporti questa spesa della copia che si deve redigere per conservarla nel pubblico archivio. Altra difficoltà che poteva sorgere è quella del lavoro forse non indifferente (gli uffici notarili sono poveri oggi di personale) per poter redigere queste copie. Ebbene, la difficoltà si è temperata proponendo che non tutte in blocco, ma di mese in mese si vengano consegnando al notaio le copie delle quali si riuscì a fare nel mese le nuove copie da conservare in archivio. Facciamo poi raccomandazione al Governo che, ove per avventura fossero molto numerosi questi atti da ricostituire, aumenti il personale avventizio di archivio in modo che i notai non rimangano troppo lungo tempo sprovvisti di questi atti che presso di loro debbono rimanere affinché si raggiunga al più presto il fine della legge che vuole la ricostituzione di questi disorganizzati studi notarili.

Veniamo alla seconda parte della legge. Si presentava qui un quesito difficile in quanto se per la ricostituzione degli studi notarili abbiamo già vari spunti nella nostra legislazione,

sia nel Codice civile, sia in quello di procedura penale, sia nelle leggi speciali per i terremoti che hanno dovuto provvedere ad analoghe necessità, invece appariva in buona parte nuovo il problema rispetto alla validità degli atti ricevuti da quelle persone a cui fu delegata la funzione notarile dall'autorità occupante. Noi abbiamo riconosciuto qui che l'autorità occupante, così operando, non ha esorbitato dai limiti suoi, ha provveduto alla necessità di continuare la vita civile, visto che ci sono molteplici atti per cui non si può fare a meno dei notai; questi mancavano perché avevano abbandonate le loro sedi all'appressarsi della invasione nemica, e allora era provvido che l'autorità occupante investisse altre persone della funzione notarile. Così ne furono investiti due avvocati della città di Udine. Senonché il decreto legge riconosce bensì questa funzione demandata a tali avvocati, ma la riconosce entro un termine troppo angusto, cioè dà validità agli atti da loro ricevuti solo durante il periodo della occupazione. E però dal giorno della nostra vittoria in poi quegli avvocati, che fino allora avevano esercitato da notai, non avrebbero più potuto ricevere nessun atto. Ora altro è il dire che fortunatamente dopo il 3 novembre 1918 quei nostri paesi non furono più profanati dal nemico, ed altro che immediatamente vi si sia potuta ricostituire la vita normale.

Questo tanto poco è avvenuto che ancora nel febbraio dell'anno successivo si è avuto bisogno di due note pubblicate nel Bollettino di grazia e giustizia per invitare i notai, tuttora profughi nelle varie parti d'Italia, a ritornare alle loro sedi accertando che si erano potuti ricostituire tutti quegli Uffici senza il cui regolare funzionamento la funzione del notaio non può esplicarsi. Da qui la necessità di prorogare la validità degli atti ricevuti dalle predette persone anche oltre lo stretto limite del giorno in cui cessò l'occupazione nemica e sino alla riattivazione, nei singoli distretti notarili, degli studi dei notai; nel quale senso pertanto, con l'adesione dell'onorevole ministro proponente, abbiamo proposto la estensione del termine.

Si diceva inoltre nell'originario decreto che questi atti, ricevuti da avvocati funzionanti da notai, avrebbero avuto validità, purché costoro

li depositassero all'archivio notarile entro il termine di un mese; ora, voi potete ben irrogare una penalità a questi avvocati che hanno ricevuto atti in veste di notari e che dentro il mese non li abbiano depositati all'archivio notarile, ma non potete invece dire che l'atto non sarà valido se essi hanno mancato di osservare queste formalità. Questa sarebbe una pena aberrante, perchè andrebbe a colpire non l'avvocato che ha ricevuto l'atto, ma le parti che della sua funzione notarile si sono avvalse; ecco perchè abbiamo anche qui, col consenso del Governo, separato le due cose; abbiamo detto: dentro questo termine gli atti dovranno essere depositati all'archivio; chè se chi li ricevette non li produca, gli atti non per questo cesseranno di essere validi, ma egli soggiacerà ad un'ammenda.

Restava un'ultima parte, delicata quant'altra mai, del problema; cioè se e a quali condizioni dare validità ai testamenti ricevuti in quel doloroso periodo da sindaci, da persone investite di una od altra autorità nel luogo dove i testamenti si facevano, dai ministri del culto che assistettero negli ultimi momenti i testatori e simili.

Ripeto, a rigore di diritto quelli erano atti nulli; chè più che mai in materia testamentaria le formalità sono volute a pena di nullità. Ma equità imponeva che vi si infondesse lo spirito di vita, ricordando le condizioni anormali in cui questi poveri moribondi avevano potuto manifestare la loro volontà.

Siamo qui di fronte ad una lacuna della nostra legislazione civile, a cui si potrà in seguito, con separato disegno di legge; provvedere; disegno di legge di cui anzi, lo annunzio fin d'ora, i componenti dell'Ufficio centrale, con l'adesione dell'onorevole Mortara allora ministro guardasigilli, si faranno a parte iniziatori. Abbiamo infatti dei paesi, come la Germania e la Svizzera, i quali nei loro codici, anzichè aver contemplate e disciplinate soltanto determinate forme di testamenti speciali, privilegiati, a formalità ridotte, come fanno il codice francese e il nostro che disciplinano il testamento in tempo di peste, il testamento fatto in mare e quello fatto in tempo di guerra dai militari e altri addetti al corpo di spedizione, hanno una disposizione più larga ed elastica che comprende molti altri casi, tutti i casi in cui non si

possa, per esser tagliati fuori dal resto del mondo, inondazione, terremoto, invasione nemica, e simili, servirsi delle formalità ordinarie. E quei codici hanno stabilito per tali casi larghezze analoghe a quello che noi abbiamo adottato nei tre tipi di testamenti speciali che dianzi ho ricordato. In difetto pertanto di una simile generica facilitazione molto giustamente il decreto-legge stabili di dare validità anche ai testamenti raccolti dalle persone che non avevano alcuna veste all'uopo. Ma questo, diceva l'originario decreto, purchè siano sottoscritti dal testatore.

Ora qui è parso all'Ufficio centrale che si sia quasi ritolto con una mano quello che si era dato coll'altra, perchè questi testamenti sono per la massima parte di analfabeti o di persone che si trovavano in condizioni d'impossibilità a sottoscrivere i loro atti. Se diciamo che saranno validi purchè sottoscritti oltrechè dal sindaco o dal sacerdote, anche dal testatore, rimarrà sprovveduto di questa benefica disposizione forse il 90 per cento dei testamenti a cui si vorrebbe dar vita.

Abbiamo creduto pertanto (ma non è escluso che si possa su questo discutere ed eventualmente modificare la conclusione da noi affacciata), d'ispirarci a quanto il nostro Codice dispone per il caso che con questo presenta la maggiore analogia. E il caso è quello dei testamenti fatti nei luoghi in cui domina la peste o altra malattia reputata contagiosa. Per essi è detto all'art. 789 del Codice civile: « Nei luoghi in cui domina la peste o altra malattia reputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto dal notaio o dal giudice, o dal sindaco o da chi ne fa le voci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni », ci vuole dunque almeno questa guarentigia che vi sia stata la presenza di due testimoni maggiori di sedici anni, mentre per gli ordinari testamenti occorrono quattro testimoni maggiori di età. Ora noi reputiamo che tale guarentigia debbano pur presentare i testamenti in questione ma che d'altra parte si possa prescindere dalla firma del testatore per analogia anche qui di quanto è prescritto dal Codice vigente in ordine ai testamenti in tempo di contagio, dove infatti l'articolo 789 soggiunge: « Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo redige e se le circostanze lo permettono (non dunque in via im-

perativa) dal testatore e dai testimoni, tuttavia è valido anche senza questa ultima sottoscrizione, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuto a tale formalità », cioè risulti il perchè il testatore o i testimoni non furono in grado di sottoscrivere.

Questo il riassunto del disegno di legge e delle modificazioni dell'Ufficio centrale che sono lieto di poter dire accolte sostanzialmente dal Governo. Speriamo che il Senato le approvi e così modificato il decreto sia al più presto convertito in legge, perchè trattasi di provvedimenti che concorreranno anch'essi a scemare il disagio di quelle infelicissime popolazioni.

FERA *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole senatore Polacco al disegno di legge, mi limiterò ad enunciare alcuni brevi rilievi.

In generale, le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale al testo ministeriale sono di forma: sostanziali e di maggiore importanza sono soltanto quelle relative agli articoli 3, 5 e 6.

Per quanto concerne la modificazione all'articolo 5 con la quale si fanno rientrare fra gli atti cui la disposizione è applicabile, oltre di quelli ricevuti durante l'occupazione nemica anche quelli ricevuti sino alla riattivazione del servizio notarile, non oppongo nessuna obiezione ed accetto l'emendamento.

Circa poi la modificazione che si vorrebbe apportare all'articolo 3 non avrei particolari ragioni di oppormi, ma debbo far presenti le osservazioni del ministro del tesoro riguardanti la spesa che si vuole porre a carico dell'erario.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Veramente io potrei attendere all'art. 3, ma siccome l'onorevole Polacco ha parlato di esso nella discussione generale, posso dire il mio pensiero subito.

All'articolo 3 è stato introdotto, e purtroppo accade troppo spesso così, un onere nuovo per lo Stato. Io non posso misurarne l'entità; saranno 100,000 lire, sarà un milione lo ignoro. Ma in linea pregiudiziale debbo pregare la commissione di non insistere su questa inclusione

Veramente l'on. Polacco nella sua relazione ha scritto che di questa spesa, lo Stato non sarebbe che un anticipatore, perchè potrà rifarsene sul risarcimento dei danni di guerra che fosse dovuto al notaio; ma allora bisognerebbe pur dirlo nell'articolo aggiungendovi la relativa declaratoria.

Ma insisto nel pregare il senatore Polacco a non insistere. Secondo anche il parere del capo del Governo, dobbiamo dare la sensazione al Paese che siamo seri quando invociamo riduzione di spese, nè lo facciamo quando si approfitta di ogni leggina per aggravare invece le spese stesse: già troppe son quelle inevitabili, o reclamate da forti interessi collettivi, perchè si debba abbondare anche in quelle per il vantaggio di speciali categorie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Règio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari, con le seguenti modificazioni:

PRESIDENTE. Non crede il relatore che invece di dire « con le seguenti modificazioni », sarebbe meglio dire « col seguente testo modificato »?

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà che si dica « con le modificazioni risultanti dal testo che segue ».

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli dell'allegato decreto-legge, che rileggo:

#### Art. 1.

I notari dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico, o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, entro il 31 dicembre 1920, denunziare al competente archivio notarile distrettuale o sussidiario, con apposito elenco, gli atti originali ed i repertori che erano da essi custoditi e che siano andati

dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti.

Per la denuncia e la descrizione nel suaccennato elenco degli atti come sopra distrutti, dispersi o resi incompleti od illeggibili potranno i notai anzidetti giovare delle copie dei repertori depositate negli archivi notarili, qualora si sia verificata la perdita o la dispersione totale o parziale dei propri repertori.

È punito con ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.

(Approvato).

#### Art. 2.

Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal ministro delle finanze, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili, da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897 n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o l'inservibilità di alcuna delle copie anzidette e sia stata denunciata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia depositata nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Dopo l'opportuno suggerimento del nostro Presidente circa la modificazione di una frase per indicare il testo che deve seguire l'articolo unico, posto che si deve dire « colle modificazioni che risultano dal seguente testo », mi pare opportuno che in questo articolo invece del titolo di « ministro di grazia e giustizia », si dica « ministro della giustizia e degli affari di culto » che è quello che ha ora il ministro. Perché non è la convalidazione del decreto-legge, ma un nuovo testo che si fa oggi, e in questo testo il titolo del Ministero deve essere quello di oggi.

POLACCO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi. La spesa per la esecuzione il più possibile sollecita delle seconde copie è a carico dello Stato e verranno mensilmente consegnate al notaio le copie delle quali si sia effettuata la seconda copia da conservare in archivio.

Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli è autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo al presente decreto-legge.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Io mi associo, per quanto mi è lecito, alle osservazioni dell'onorevole ministro del tesoro delle quali spero che il relatore rammenterà che verbalmente anche io mi ero fatto interprete, quando occupavo l'ufficio di ministro della giustizia. Ebbi allora con lui occasione di conferire circa le proposte che la Commissione del Senato voleva fare per modificare questo decreto-legge. Credevo anche io che fosse poco opportuno stabilire che fossero a carico dello Stato le spese per l'esecuzione delle copie degli atti: e spero che l'Ufficio centrale troverà modo di assecondare la proposta dell'onorevole ministro del tesoro. Ma nello stesso tempo io desidero di proporre un quesito all'Ufficio centrale ed anche all'attuale ministro della giustizia. Modificato così com'è l'articolo, accade questo:

Le copie degli atti, per quanto sarà possibile rintracciarle, vanno per un periodo di tempo negli archivi notarili ed i conservatori degli archivi notarili hanno poi l'incarico di distribuire le copie delle copie ai notai per la ricostituzione dei rispettivi archivi particolari. Lo stesso onorevole relatore nelle parole pronunciate durante la discussione generale ha fatto intendere che quest'operazione di redistribuzione degli atti ai singoli uffici notarili sarà un'operazione lunga a cui sarebbe stato imprudenza assegnare un termine. Secondo il decreto-legge era il conservatore che, dal momento in cui aveva ricevuto copia dell'atto nel suo ufficio, era autorizzato a spedire alle parti una copia per loro uso.

Oggi la Commissione propone che le copie siano spedite dai singoli notai quando le riceveranno dai conservatori ed avranno accolto nei loro archivi la copia della copia. Ora siccome questo possesso della copia della copia negli uffici notarili può ritardare per parecchi mesi, dal giorno in cui l'archivio notarile è in possesso della copia che diventa originale, io domando all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro se in quest'intervallo, che per circostanze particolari può anche essere molto lungo, la parte interessata non potrà avere copia dell'atto e se è necessario che si dica nell'articolo che, finchè la copia della copia non è pervenuta all'Ufficio notarile, la copia dell'atto potrà essere rilasciata dal conservatore dell'archivio notarile. Mi pare che sia essenziale per interpretare le modificazioni fatte dalla Commissione su questo punto.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Intendo per mio conto rispondere subito al quesito proposto dall'onorevole senatore Mortara, circa il rilascio delle copie, dichiarando che, a mio avviso, non deve dubitarsi dell'obbligo di rilasciare sempre le copie in parola.

Aggiungo anche l'espressione di un mio personale apprezzamento, secondo il quale sarebbe più opportuno, per molteplici ragioni, lasciare le copie negli archivi notarili. Innanzi tutto la custodia presso l'archivio notarile presenta una serie di garanzie che il notaio non potrebbe

offrire. Vi è poi, con essa e con l'obbligo di ritirare le copie presso l'archivio stesso, il vantaggio di fare un più esatto riferimento alle prescrizioni dell'articolo 1334 del Codice civile.

Ed infine vi è la più grave ragione che è quella di evitare quel carico di spese che sarebbe richiesto dal proposto trapasso delle copie dall'archivio notarile al notaio.

Su questo punto specialmente mi sembra debbasi fermare particolarmente l'attenzione, in vista dell'opposizione dell'onorevole collega del tesoro alla quale aderisce il senatore Mortara.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Al quesito che m'ha proposto l'onorevole senatore Mortara risponde l'articolo 4 bis, il quale dice: « Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3-4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma ed agli effetti dell'articolo 1334 del Codice civile ».

Era sfuggito dunque all'onorevole senatore Mortara, come per un momento al ministro guardasigilli, quest'articolo che l'Ufficio centrale s'è dato cura appunto di aggiungere per risolvere il punto dall'onorevole senatore Mortara prospettato. Su questo dunque nessun dissenso. Vengo all'altra più grave questione.

Io, con la lealtà che è doverosa ad ognuno e che nessuno credo possa a me negare, quando dicevo all'onorevole Fera che su questa parte c'era stato l'assenso dell'onorevole Mortara, intendevo riferirmi a questo fatto. L'onorevole Mortara, quando gli parlai di questo sistema di ricostituzione degli studi stessi notarili, mi disse che non aveva nulla in contrario.

MORTARA. Ma non sulla questione delle spese.

POLACCO, *relatore*. Quanto alla questione delle spese egli soggiunse che si sarebbe potuto andare incontro a delle difficoltà da parte del ministro del tesoro, col quale dunque sarebbe stato opportuno intendersi preventivamente. Questo colloquio ha avuto luogo nel momento in cui l'onorevole senatore Mortara era, soltanto come ministro, s'intende, moribondo. Egli mi disse: queste sono le mie osservazioni; io concordo nel sistema diviso:

si tratterà poi di discuterlo col mio successore.

Quanto all'onorevole ministro del tesoro, egli ricorderà che ripetutamente ho conferito con lui in argomento e che egli concluse che sarebbe stato possibile un emendamento, nel senso di accennare ad anticipazione di spesa che avrebbe fatto lo Stato salvo a rivalersene sulle indennità da esso dovute ai notai per danni di guerra. A questa modificazione l'Ufficio centrale consente; ma addossare ai notai (ed in questo faccio appello a chi nel banco stesso del Governo può con tanta autorità sollevare la voce in loro favore)...

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Sono agricoltore, adesso! X

POLACCO, *relatore* ...ma addossare questo carico ai notai nell'attuale momento è voler non applicare questa disposizione o per lo meno renderne oltremodo difficile e tarda l'applicazione.

Or ora l'onorevole ministro del tesoro ha indicato la predetta soluzione, già concordata fra noi, in via subordinata. Ebbene, noi preghiamo vivamente il Governo di concedere almeno questa subordinata. Del resto, in questo momento, nella ridda di miliardi in cui ci troviamo, la copia in carta libera di questi atti notarili che siano andati eventualmente dispersi, rappresenterà una spesa insignificante, certo non tale da compromettere le sorti dell'erario, che a tutti stanno immensamente a cuore. Inoltre, si avverte che, secondo la formula stessa del ministro del tesoro, da noi accolta, si tratta soltanto di un'anticipazione che fa lo Stato, da compensarsi poi nel risarcimento di danni, che secondo me indubbiamente è dovuto al notaio, perchè quando il notaio ha patito per i fatti di guerra la perdita dei suoi atti, gli è venuto meno proprio un cespite redditizio, rappresentato dai suoi strumenti, per effetto dei diritti di copie, di certificati e simili che la legge notarile gli consente.

È indubitato per conto mio, che secondo la legge di riparazione dei danni di guerra, lo Stato dovrà questi risarcimenti ai notai, e lo stesso onorevole Meda mi dà - e me ne compiaccio altamente - assenso a questa tesi. E però noi lodiamo la formula felice che egli ha trovato: lo Stato anticipi salvo a rivalersene in quel momento in cui dovrebbe la riparazione per siffatti danni di guerra.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. L'on. Polacco fa riferimento a discorsi che sarebbero intervenuti prima. Può ben darsi, perchè ricordo difatti che della cosa mi ha interessato direttamente il ministro delle terre liberate; ma confesso francamente che io - *maiora premunt* - non ho fatto molta attenzione all'argomento; vedutolo ora più da vicino per le ragioni già dette mi pare proprio che non sia giusto chiamare l'Erario a sopportare la spesa per la ricostituzione degli archivi privati dei singoli notai: perchè non dovrebbero sopportarla i professionisti nel cui interesse specialmente essa viene fatta?

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Io ho domandato la parola quando l'onorevole ministro del tesoro ha dichiarato che i notai tutto al più avrebbero potuto rivalersi della spesa facendosi rimborsare dallo Stato in ragione di quella indennità che potesse essere loro dovuta per danni risentiti per causa della guerra.

MEDA, *ministro del tesoro*. Questo lo ha detto anche il relatore.

LAGASI. In altri termini il ministro del tesoro è disposto a pagare, ma a pagare soltanto in conseguenza dell'azione di danni che i notai potranno esercitare verso lo Stato. Ora a me pare che sia molto più logico e conveniente che lo Stato sopporti queste spese direttamente, giacchè poi dovrebbe sopportarle indirettamente o in conseguenza di una liquidazione concordata o in conseguenza di una azione giudiziaria.

Del resto, onorevoli Colleghi, qui si tratta di una vera e propria spesa di Stato. Questi notai sono stati danneggiati dalla guerra ed è giusto e conveniente che siano rimborsati dei danni subiti. Bisogna pensare che vi possono essere dei notai i quali abbiano repertori vistosissimi. Io che sono un modesto notaio, posso dire al Senato che ho rogato circa 9000 atti. Se un notaio di quelle zone avesse fatto 9000 atti e questi fossero stati distrutti egli dovrebbe perdere tutto il ricavato di 10 o 15 anni di lavoro professionale se volesse pagarè le copie di sua tasca. Di fronte a queste conseguenze gravi prego

l'onorevole ministro del tesoro di non insistere, tanto più dopo che egli ha dichiarato che pur troppo per tante altre spese, che possono e non possono essere considerate come spese occasionate dalla guerra, si è, qui e nell'altro ramo del parlamento, largheggiato eccessivamente. Mi pare che non saranno nè le 180 o le 200 mila lire che potrebbero occorrere per questo scopo che potranno mettere in cattive condizioni il bilancio, purtroppo esausto, dello Stato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, *ministro dell'interno*. Il Senato comprenderà perfettamente che qui si tratta non di una grande somma, ma di un grande principio. In ogni occasione e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ad ogni legge che si presenta, se vi si vede la possibilità di appioppare la spesa al bilancio dello Stato, immediatamente è il bilancio dello Stato che deve pagare.

Se diamo questo esempio al paese è evidente che dal paese ci si domanderà: come è possibile mettere a posto il bilancio in tal modo?

Bisogna mettere il punto fermo a queste spese. Noi siamo obbligati a proporre delle misure enormemente gravi a carico di tutte le classi sociali. La prima cosa che ci si domanderà sarà di mettere un freno alle spese. Questo mi pare sia il punto sul quale si deve addivenire ad un accordo se si vuole che la finanza torni a posto. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Stringere i freni nelle spese è cosa sacrosanta, e il principio enunziato dal Governo e dall'illustre uomo che lo presiede, fu dal Senato già altra volta applaudito e lo è anche oggi. Ma qui non si tratta, o signori, di aggiungere una nuova spesa a quelle che già gravano sullo Stato. Lo Stato ha già un obbligo verso i notai per effetto della sua legge sul risarcimento dei danni di guerra. Noi non domandiamo una spesa in più tanto è vero che lo stesso onorevole ministro del tesoro ha trovato la frase felice parlando di una anticipazione. Non è una spesa nuova; è un credito che già per effetto della legge sul ri-

sarcimento dei danni di guerra compete al notaio. Volete ricostituirgli il suo studio? Ebbene non assoggettatelo alle lungaggini richieste per le liquidazioni dei danni di guerra, lungaggini che purtroppo nei nostri paesi tanto si deplorano (lo sa il Governo e lo affermerebbe il ministro delle terre liberate se qui fosse presente) mentre si dichiara che è necessario rifornirgli al più presto gli equipollenti degli atti perduti. Anticipiamogli questa spesa salvo poi conguaglio quando verrà il momento di liquidare con tutte le regole il risarcimento dei danni.

Si persuada il Governo che se si trattasse di domandare un centesimo di più in aggiunta ai gravissimi carichi che oggi il bilancio dello Stato sopporta, l'Ufficio centrale si sarebbe ben guardato dal farne cenno. Ma posta la cosa su questo terreno muta, mi pare la questione, si che spero ancora che da parte del Governo venga l'assenso. Ad ogni modo debbo dire che l'Ufficio centrale, da me or ora consultato, mi invita ad insistere su questa formula che a noi è parsa tanto opportuna e che era stata già suggerita, lo ripeto, dall'onorevole ministro del tesoro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*, *ministro dell'interno*. Mi rincresce dover dire che io ritengo una questione di principio non aumentare in nessun modo l'onere che già grava sullo Stato.

Quel decreto è stato fatto non da noi, ma dal ministro precedente il quale ha studiato la questione e ha riconosciuto che non occorre che la spesa fosse assunta dal Governo; non vedo il perchè si debba venir qui ad aumentare nettamente una spesa; se i notai avranno diritto per un'altra legge, riscuoteranno, ma non è il caso di fare una legge nuova.

È questione di principio: se si entra in questo concetto che ogni volta fa comodo ad una classe di cittadini di avere una somma, questa somma la debba pagare lo Stato, è inutile occuparci di risanare il bilancio dello Stato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ci sono tre proposte: quella del senatore Lagasi, che sarebbe pel mantenimento del testo, cioè, che la spesa sia a carico

dello Stato; quella dell' Ufficio centrale, il quale propone che la spesa sia anticipata dallo Stato, con rivalsa sulle eventuali indennità dovute ai notai e quella del Governo, che propone la cancellazione dell' inciso che mette le spese a carico dello Stato.

L'onorevole senatore Lagasi insiste nella sua proposta?

LAGASI. La mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Lagasi, che la spesa sia esclusivamente a carico dello Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Pongo ai voti la proposta dell' Ufficio centrale che la spesa sia anticipata dallo Stato, con rivalsa sulle eventuali indennità dovute ai notai, proposta che il Governo non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Pongo ai voti la proposta del Governo per la soppressione dell' inciso che pone le spese a carico dello Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Pongo ai voti l' art. 3 con questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell' art. 61, cap. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull' ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato articolo 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio chiedere al conservatore dell' archivio notarile, l' apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all' archivio notarile,

giusta l' art. 66, capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l' apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall' art. 915 del Codice civile per l' apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell' originale e agli effetti del l' art. 1334 del codice civile dopo che, a spese dello Stato, se ne sarà sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell' archivio notarile.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell' art. 777 del codice civile, la copia che terrà luogo dell' originale sarà consegnata a quello dei due notai, che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l' originale.

(Approvato).

#### Art. 4 bis.

Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell' art. 1334 del codice civile, facendo nell' autenticazione espresso richiamo al presente decreto-legge.

Ma in tale caso la richiesta di copie autentiche sarà fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell' archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l' esenzione.

Qualora però il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l' archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell' originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l' onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913 n. 89.

(Approvato).

## Art. 5.

I testamenti e gli atti notarili che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorità occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.

A cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro il 31 dicembre 1920 nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmittente.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.

(Approvato).

## Art. 6.

E riconosciuta validità ai testamenti che, durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto e sottoscritti dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili del luogo alla presenza di due testimoni maggiori di anni sedici, purchè la morte del testatore sia già avvenuta prima della pubblicazione del presente decreto. Alla convalidazione di detti testamenti occorre ch'essi rechino altresì la sottoscrizione del testatore e dei testimoni, salvo che consti

della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

A cura di coloro che li ricevettero o, in loro mancanza, da chi ne sia detentore, dovranno tali testamenti essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro il 31 ottobre 1920, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile. È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 200 chi non eseguisca il deposito nei termini e modi sopra indicati.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. L'amico Polacco ha rammentato che egli trattò con me delle modificazioni da introdurre nel decreto-legge nei giorni della mia agonia ministeriale. (*Si ride*).

Questa è la verità, e appunto perchè questa è la verità egli rammenterà che essendosi verificata la mia definitiva cessazione dall'Ufficio ministeriale, mentre ancora la discussione non era compiuta, furono interrotti i nostri colloqui specialmente sul tema di quest'articolo 6; perciò le osservazioni che io mi permetterò di fare intorno a quest'articolo non sono pregiudicate dalle comunicazioni scambiate fra me come ministro e l'onorevole Polacco. Le osservazioni che faccio riguardano in primo luogo la forma, anche qui in relazione all'opportunità che si tenga presente che non si pubblica la legge con il decreto in altra colonna a fianco, e quindi l'espressione che c'era nel decreto-legge, riprodotta nel testo dell'Ufficio centrale, « purchè la morte del testatore sia già avvenuta, prima della pubblicazione del presente decreto » va modificata; qui bisogna mettere il giorno in cui è stato pubblicato il decreto e su questo credo che non ci sia difficoltà. La seconda mia osservazione riguarda il periodo che viene di seguito alla frase che ora ho letto, periodo così concepito: « per la convalidazione di detti testamenti occorre che essi rechino altresì la sottoscrizione del testatore e dei testi-

moni, salvo che consti della causa per cui non sia avvenuta tale formalità»; cioè mentre il decreto legge esige che questi testamenti raccolti da persone di fiducia del testatore, non di fiducia del legislatore o dello Stato, fossero sottoscritti per essere riconosciuti validi, l'Ufficio centrale ammette che possano anche non essere sottoscritti, e adduce ragioni che sono state esposte nella relazione e nel suo discorso della discussione generale dall'onorevole relatore.

Io non sono convinto di queste ragioni; insisto a credere che sia prudente non dare validità a questi testamenti straordinari, altro che nel caso che siano sottoscritti dal testatore. Si dice che molta di questa povera gente che ha fatto il testamento in mano del prete, del sindaco, di un notabile del luogo, saranno stati analfabeti; se erano analfabeti potevano valersi della forma stabilita dell'art. 5, cioè farlo nelle mani di persone che avevano l'autorizzazione a sostituire notai. Durante l'invasione non c'era l'impossibilità assoluta di fare un testamento; ora gli analfabeti, durante l'invasione o durante i tempi normali, il testamento devono farlo presso il notaio o presso chi sia autorizzato a sostituirlo. Ammettere che una persona, la quale nelle sue designazioni estrinseche ha una certa marca di rispettabilità (sia il sindaco, sia un sacerdote o un notabile) ma che individualmente può non rispondere a questi connotati estrinseci di rispettabilità, possa dire: Questo foglio che io ho scritto e che non è sottoscritto dalla parte che figura di avermi dettato le sue volontà, è testamento della tale persona, mi pare un po' pericoloso. Mi sembra dunque che la prima parte dell'articolo dovrebbe rimanere come era nel decreto-legge e questo periodo ulteriore dell'articolo « alla convalidazione di detto testamento... » dovrebbe essere eliminata. Qui si dice: « salvo che consti della causa per cui non si è adempiuta tale formalità ». Come si vede, lo stesso Ufficio centrale si è trovato davanti ad una difficoltà che esso non ha saputo risolvere perchè cosa vuol dire « salvo che consti della causa »? Che « consti della causa »? A chi? Come?

Chi ne farà la prova? Deve risultare, come il Codice civile ha stabilito, per il testamento pubblico, dall'atto, cioè deve esigersi che sia dichiarata in esso la causa per cui il testatore non ha sottoscritto? Allora è dare a questi or-

gani riceventi la funzione di pubblici ufficiali che non hanno, e che hanno le persone di cui si è parlato nell'art. 5, le quali nel redigere il testamento di un'analfabeta o di persona che non poteva scrivere per malattia devono dichiarare la causa per cui il testamento non è stato sottoscritto. Questa espressione così generica tradisce la difficoltà della constatazione; tradisce il difetto di questa proposta che debba valere il testamento anche se non sottoscritto.

È vero che l'Ufficio centrale ha aggiunto un requisito che non c'era nel decreto legge, e cioè che sia sottoscritto da due testimoni maggiori di anni 16; ma il fatto stesso che ci si contenta di due testi maggiori di anni 16, dice che questa è una garanzia insignificante per un testamento non sottoscritto.

In via subordinatissima poi riguardo a questo inciso del testo dell'Ufficio centrale, faccio osservare che essa comincia con le parole: « alla convalidazione di detti testamenti occorre che essi rechino altresì la sottoscrizione... ». Ora l'articolo comincia con le altre parole: « È riconosciuta validità ai testamenti che... ».

Si è riconosciuta la validità, ai testamenti, ma non si capisce come si debba parlare dopo la « convalidazione ». Perchè non è necessaria la convalidazione di un atto di cui è riconosciuta la validità. E domando all'Ufficio centrale a quale operazione giuridica si intende alludere quando si dice « alla convalidazione ». È un'operazione successiva che dev'essere fatta come nella legislazione austriaca?.. Ma non credo che sia stato questo un pensiero della Commissione. Io credo che questa parola sia caduta dalla penna per equivoco; si dovrebbe dire « Alla validità... ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Senato mi consentirà di rilevare che è per me di grande ardimento l'intervenire in una questione di tecnica legislativa, in materia così importante, tra giuristi quali l'onorevole Polacco e l'on. Mortara.

L'on. Polacco mi darà atto che io, fin dal principio ed anche oggi, ho sollevato molti dubbi sulla nuova redazione della formula dell'art. 6: dubbi che in parte riuscii a superare soltanto per le dichiarazioni da lui fattami che sul nuovo testo

era concorde l'avviso dell'Ufficio centrale con quello del senatore Mortara.

Ora di fronte al dissenso che si è rilevato fra le vedute del senatore Polacco e del senatore Mortara, io anzitutto vorrei manifestare le mie preferenze per una formula che superasse sia quella della redazione ministeriale che l'altra dell'Ufficio centrale.

In sostanza a me sembra che il requisito fondamentale sia quello del ricevimento dell'atto da parte delle persone indicate nell'articolo (sindaco o chi ne faccia le veci, altri cittadini incaricati di pubblici uffici, ministri del culto, persone notabili) e che, quando questo requisito vi sia, si potrebbe anche riconoscere la validità. S'intende, che, a maggior ragione, nessun dubbio sulla validità stessa potrebbe sorgere quando vi fosse la sottoscrizione del testatore — essendo questa la massima fra le garanzie che si possono pretendere.

Questa, ripeto, sarebbe la soluzione da me preferita

Debbo però soggiungere che quando dovessi scegliere fra la redazione dell'art. 6 nel suo testo ministeriale e quella dell'Ufficio centrale, non esiterei, per la ragione anzidetta di volere usare il massimo riguardo alla firma del testatore, nel ritenere migliore la formula ministeriale.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Mortara sono parte di pura forma, parte di sostanza. Comincio con lo sgombrare il terreno dalle prime e questo con la massima arrendevolezza. Siamo qui apposta per cesellare la formula del disegno e migliorare quella che l'Ufficio centrale può avere suggerito nell'atto in cui modificava il testo ministeriale.

Osservo anzitutto all'onorevole senatore Mortara che noi diciamo che questi testamenti avranno efficacia (e conserviamo così quanto era detto nel testo originario), purchè la morte del testatore sia avvenuta prima dell'applicazione del presente decreto. Con ciò stiamo ad un principio sancito anche dal Codice civile per tutti i testamenti speciali, per cui si riconosce la validità per un certo tempo e non oltre cessata che sia la causa di quel privilegio: così passati tre mesi, dopo cessato il contagio o dopo che il testatore si è trasferito in un luogo dove

il contagio non vi era, il suo testamento perde efficacia ed egli dovrà, se persevera in quella volontà, rinnovarlo nelle forme ordinarie. A questo principio s'ispira il decreto-legge e questo principio conserviamo nell'articolo 6.

Dice l'onorevole Mortara: voi non potete più dire che è conservata efficacia al testamento purchè il testatore sia morto prima della pubblicazione del presente decreto, ma dovrete dire: prima della pubblicazione della presente legge. No, onor. Mortara, noi prendiamo come base la data del 20 luglio 1919, che è la data del decreto...

MORTARA. Il giorno in cui fu pubblicato.

POLACCO, *relatore*. Sta bene, sarà la data del 7 agosto che è quella della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto medesimo del 20 luglio.

Quanto all'altro appunto che ci si muove per aver noi parlato della convalidazione dei detti testamenti, ella ha costruito, onor. Mortara, tutto un edificio che era ben lontano dal pensiero dell'Ufficio centrale, e, mi permetta di dirlo, dal genuino significato della espressione adottata. Non che occorra nulla che nemmeno arieggi quel processo di ventilazione che è nell'ordinamento austriaco. Nulla di tutto questo. La convalidazione di detti testamenti è quella che stiamo ora deliberando e per la quale *ex novo* col decreto-legge s'infonde lo spirito vitale in un corpo nato morto; sicchè parlando nell'articolo, che a ciò appunto provvede, di « convalidazione », ognuno comprende che non è necessario un assieme di formalità o di ulteriori pratiche da parte di qualsiasi autorità, ma che si allude puramente e semplicemente alla convalidazione data dal decreto ad un atto che era privo di valore. Ma poichè noi non teniamo eccessivamente alle frasi, non abbiamo difficoltà a sostituire alle parole « alla convalidazione » le parole « alla predetta validità ». Non per così poco ha da guastarsi la nostra buona vecchia ed inalterata amicizia con l'onorevole senatore Mortara.

Veniamo alle questioni di sostanza. Ci si dice: voi volete dare questa vitalità alle disposizioni in questione anche se non portino la firma del testatore e mi venite allegando che senza di ciò si riduce illusorio il beneficio che la legge vuole introdurre. Ma ricordatevi, soggiunge l'onor. Mortara, che negli articoli

precedenti si è pur parlato di quelle tali persone autorizzate dall'autorità occupante a funzionare da notai. Ed allora perchè costoro incapaci di sottoscrivere non sono andati presso queste persone a far testamento? Ma, onorevole Mortara, io mi permetto di farle osservare che in pochissimi luoghi (come ho già detto, a mia scienza solo per due avvocati in tutta la provincia di Udine) ci sono state queste persone autorizzate a fungere da notai. Non si aveva dunque tutta quella abbondanza di notai a cui è dato ricorrere nelle ordinarie condizioni. Non solo, ma l'onorevole senatore Mortara ci ha parlato di « possibilità ». Ma allora a questo lume di logica, che io arriverei a dire se non spietata, per lo meno troppo rigorosa in danno di tanti infelici, allora, dico, tanto fa cancellare l'art. 789 del Codice civile, perchè dove c'è il contagio rimane pur sempre la « possibilità » di fare il testamento per atto pubblico e tuttavia la legge, tenendo conto della « difficoltà » di attenersi alle forme ordinarie, ha creduto bene d'introdurre quelle speciali agevolazioni che si contengono nell'articolo stesso. Male dunque si difende l'originario testo del decreto dalle nostre osservazioni, dicendo che in quei paesi c'era pure ancora uno spiraglio (giacchè di un semplice e puro spiraglio si tratta) per ricorrere alle vie ordinarie, presso quelle rare persone investite dall'autorità occupante della funzione notarile.

L'onorevole senatore Mortara mi ha anche osservato che noi abbiamo usato la formula troppo vaga « salvo che consti delle cause per cui il testatore non sottoscrisse ». Deliberatamente l'abbiamo usata in sostituzione di quella che si trova nell'art. 789 del Codice civile, che contempla il caso di contagio.

Infatti quando noi ci troviamo in presenza dell'articolo 789 il cittadino aveva già un testo di legge a cui si doveva attenere, ed allora il sindaco, o il sacerdote che redigevano l'atto in conformità di questo articolo, dovevano sapere che a tenore dell'articolo stesso dovevano indicare nell'atto di ricevimento la ragione per cui il testatore non aveva potuto sottoscrivere; ma qui trattasi invece di una legislazione *ex post*, avente scopo di sanatoria di atti intrinsecamente nulli. Quel sindaco, o chi ne faceva le veci, quel povero sacerdote che raccoglieva dalle labbra del moribondo la sua ultima vo-

lontà e la riduceva in iscritto, non aveva presente un testo di legge che gli imponesse di fare menzione nell'atto stesso del perchè il testatore non aveva potuto sottoscrivere. Ed ecco perchè noi abbiamo umanamente allargato in questa parte la disposizione dell'articolo 789, e detto: siamo in via di sanatoria, di fronte a un atto che non varrebbe nulla: purchè consti in qualche modo attendibile, ad esempio, per atti di notorietà (di cui oggi in tutte le leggi si fa tanto uso, e direi quasi abuso) purchè consti la ragione per cui quel testatore non poté aggiungere la propria sottoscrizione, l'atto sia ugualmente valido. Io credo che queste considerazioni possano persuadere l'onorevole Mortara. Nè insisto troppo (perchè tedierei il Senato) su ciò che è corso tra me e lui ed io poi ho riferito all'onorevole Fera nel periodo agonico o preagonico del ministero Mortara. Io credo che nessuno possa dubitare della lealtà delle mie dichiarazioni. L'onorevole Mortara mi può rendere testimonianza che noi siamo venuti insieme al Senato il giorno in cui stavano per annunciarsi le dimissioni del Ministero di cui egli era parte, e strada facendo egli mi ha detto che aveva dichiarato sempre necessaria la sottoscrizione del testatore, perchè temeva molto la possibilità che dei terzi interessati o parenti che volessero acciuffare quella data eredità, erigessero *ex post* con la compiacenza del sindaco del luogo, del parroco o altri un testamento falso. Al che io gli feci osservare che, rendendo obbligatoria per la convalidazione dell'atto la presenza di due testimoni, con le formalità che son volute nell'art. 789 Codice civile, si può esser tranquilli che quell'inconveniente non si verificherà, ed egli mi disse di esser allora tranquillo.

MORTARA. No! No!

POLACCO, *relatore*. Io avrò frainteso le parole dell'onorevole Mortara, ma dichiaro sul mio onore che così le ho intese.

MORTARA. Lei non ha il diritto di smentirmi!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non sollevi un incidente: non ne vale la pena.

MORTARA. Io rispetto il suo onore e la sua lealtà, ma non ammetto che lei mi smentisca.

POLACCO, *relatore*. Non facciamo pettegolezzi! ✕

MORTARA. Questo è un eccesso di zelo nel suo ufficio!

POLACCO, *relatore*. Nessun eccesso di zelo, ma io ho detto semplicemente che ho inteso così le sue parole, e ho soggiunto che tanto le mie quanto le sue dichiarazioni sono dichiarazioni di uomini parimenti leali ed onesti.

Lasciando questa discussione, che trascende l'importanza dell'argomento e anche la pazienza del Senato, dico a nome dell'Ufficio centrale che esso sente proprio la necessità di insistere nel testo proposto come quello che tiene giusto calcolo delle opposte esigenze, dell'esigenza che i testamenti in questione fossero circondati dalle possibili garanzie, quale il fatto della presenza di due testimoni; che normalmente fossero sottoscritti altresì dal testatore e dai due testimoni, il tutto come nei testamenti in tempo di contagio, ma che, qualora poi comunque si constatasse che questa formalità della sottoscrizione per speciali circostanze non si è potuta adempiere, tanto debba bastare perchè l'atto conservi la sua efficacia. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Scuserà il Senato se prolungo una discussione che ai non tecnici potrebbe parere anche troppo lunga; ma si tratta di una disposizione, la quale potrebbe essere un articolo del codice civile, per cui ogni parola, che non sia propria, può dar luogo a molteplici liti.

Ora questo articolo, come è stato scritto, io temo che sia una larga fonte di liti, oltre a quella che è già sorta in Senato nel discuterlo. (*Uarità*). E di tutti i mali che noi potremmo fare alle nostre terre liberate non sarebbe il minore quello di gettare in esse germi fecondi di liti future.

Vi è nella formula usata dall'Ufficio centrale qualche cosa che a parer mio si deve necessariamente correggere. Per esempio si stabilisce, per il deposito dei testamenti, il termine del 31 ottobre 1920.

POLACCO. Volevamo proporre noi stessi una modificazione.

SCIALOJA. Evidentemente deve modificarsi, perchè, dopo che il Senato avrà approvato questo disegno di legge, esso dovrà andare alla Camera dei Deputati, e certamente la legge non verrà deliberata prima del 31 ottobre.

Nel primo comma, che è quello che ha dato luogo a tante discussioni, io credo che si sia usata un'espressione non molto chiara, là dove si parla dell'intervento dei testimoni.

Certo l'articolo così concepito lascia il dubbio che i testimoni debbano intervenire soltanto quando il testamento è raccolto da persone notabili del luogo o anche da ministri del culto, e non s'intende bene se l'intervento dei testimoni sia richiesto anche quando il testamento sia raccolto dal sindaco o da altri cittadini. Il relatore ci ha detto che era intenzione di fare intervenire i testimoni in tutti i casi; ma allora occorrerebbe dirlo chiaramente, portando l'inciso, che richiede l'intervento dei testimoni, in principio della disposizione.

Viene poi la questione più sostanziale. Io, onorevoli colleghi, non credo che il Senato debba essere soverchiamente tenero per questi testamenti straordinari. Una vecchia tradizione giuridica romana vuol favorire i testamenti. Ma i nostri antichi avevano più ragione di favorire i testamenti che noi. Il favore dei testamenti, che in origine corrispondeva alla forte struttura della patria potestà romana, si mantenne in progresso di tempo, perchè la successione *ab intestato* era regolata da una legge che era ritenuta poco equa; si cercava quindi di salvare in tutti i modi l'espressione della volontà individuale. Noi invece riteniamo che la norma più equa sia quella stabilita nel codice civile e nelle leggi che veniamo deliberando per correggere il codice civile.

Se un uomo in Italia muore senza testamento, non possiamo deplorare che la sua eredità vada male dispersa; anzi essa vien distribuita nel modo che il legislatore ha ritenuto migliore per la pubblica utilità. Io non credo pertanto che si debba soverchiamente facilitare la formazione dei testamenti, soprattutto quando questa facilitazione lascia nell'animo nostro non lieve dubbio anche circa la sicura volontà dei testatori.

Notate che questi testamenti fatti in fretta, in momenti in cui la mente non è perfettamente serena, non si può dire neppure che corrispondano ad una meditata volontà del cittadino. Io credo che non convenga essere troppo facili a spogliare la dichiarazione dell'ultima volontà da tutte le garanzie formali; non solo

da quelle garanzie che ci accertano che ciò che fu espresso fu veramente voluto dal testatore, ma anche da quelle forme che, circondando di solennità in quel momento la persona che dichiara la sua volontà, la richiamano al sentimento dell'importanza dell'atto, che essa sta per compiere.

Io per ciò credo che, se anche ci si volesse staccare dalla regola, che non sarebbe cattiva, della sottoscrizione dei testatori, per lo meno converrebbe munire l'accertamento della causa, per cui questa sottoscrizione è mancata, di qualche formalità, di qualche disposizione che lo renda indubbio. L'espressione usata dall'Ufficio centrale « salvo che consti la causa per cui non si è adempiuta tale formalità » farà invece sorgere una quantità di discussioni.

Una causa può essere anche la volontà del testatore che ha negata la sua sottoscrizione. Ma potrebbe essa mai bastare a giustificare la mancanza della firma? Se il testatore non ha voluto sottoscrivere, io dubito molto della sua volontà. Bisognerebbe dunque dire almeno che la causa non deve essere dipendente dalla volontà del testatore. Ma voi vedete che entriamo così in una siepe fitta e irta di spine. Il Codice civile vuole eliminare questi dubbi, stabilendo la formalità, che il testatore debba dichiarare al notaio, perchè non sottoscrive; il notaio deve poi fare espressa menzione di questa dichiarazione del testatore.

Ma che invece si venga dopo la morte del testatore, postumamente, per mantenere in vita un atto redatto in fretta e con pochissime formalità e senza sottoscrizione, a fare una ricerca non si sa in quali forme e con quali prove, di una causa che non si sa quale carattere debba avere, a me pare veramente che sia far dipendere la validità del testamento da qualche cosa d'inafferrabile, che finirà per essere sempre un arbitrio del giudice; arbitrio, che può in tal materia essere molto pericoloso. Chi può mai credere che il giudice indovinerà sempre il giusto?

Perciò pregherei l'Ufficio centrale o di rinunciare a queste facilitazioni, che esso ha voluto ammettere nella forma testamentaria eccezionale di cui si tratta, o di trovare una formula, la quale ci accontenti di più. Non trovandola, abbandoni questa parte della disposizione.

Questa è la raccomandazione che io vorrei fare all'amico Polacco, il quale però non vorrà prendersela a male.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore di voler sospendere la discussione (*Bene*), perchè come ha riconosciuto l'onorevole relatore, con la sua acutezza di pensiero, il tema è importantissimo.

Ora le osservazioni e i rilievi fatti dall'onorevole Mortara e dell'on. Scialoja e la preoccupazione che desta in tutti la redazione dell'art. 6, ci porterebbero, ove volessimo continuare la discussione, a un dibattito affrettato, anche perchè in fine di seduta, dal quale potrebbe forse risultare una formula non felice e non rispondente alla delicatezza della materia.

Rimandando invece l'esame dell'argomento, si potrà riportare su di esso l'alta attenzione dell'Ufficio centrale e, anche con il mio modesto contributo, studiare una redazione più corretta per riprendere poi la discussione in un momento più opportuno (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente?

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di questa discussione; chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità ». (N. 180).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 180).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. La relazione che accompagna questo disegno di legge attesta che in seno all'Ufficio centrale si sono manifestate due correnti; debbo, perciò, anche a nome del senatore Tanari, che con me ha costituito la minoranza, esprimere brevemente le ragioni per le quali a noi non è parso di convenire nelle risoluzioni che ha preso l'Ufficio centrale.

La chiarezza e la lealtà con la quale è stata scritta la relazione dell'Ufficio centrale ha facilitato di molto il mio compito. Questo disegno di legge poggia sopra due ordini di provvedimenti: uno d'interesse nazionale e un altro d'interesse privato.

Quello d'interesse nazionale è costituito da dieci dei quattordici articoli, dei quali si compone il disegno di legge ed è poggiato sulla necessità di venire in aiuto di quei coltivatori i quali hanno avuto dalla siccità danni notevoli e di prestar loro le somme sufficienti per poter coltivare nella prossima annata agraria nell'interesse dell'alimentazione del paese.

Su questa parte la minoranza si associa perfettamente alla maggioranza e per mio mezzo plaude all'onorevole ministro di agricoltura, che ha presentato questo disegno di legge per mezzo del quale si potrà certamente impedire che in quelle provincie sia notevolmente diminuita nell'anno prossimo la cerealicoltura.

Mi duole di non poter dire altrettanto per gli altri articoli, nei quali, come dicevo poc' anzi, si tratta solo d'un interesse privato, ed è bene che, a togliere ogni equivoco, a dissipare ogni dubbio, che possa venire nella mente di coloro che non conoscono il sistema agrario di quelle provincie, che io dichiaro che questa questione non tocca affatto gli operai coltivatori della terra; questi sono assolutamente fuori di discussione; qui gli interessi che si agitano a favore di una classe e a detrimento di un'altra, non hanno nulla a vedere con gli operai che coltivano la terra. Quali siano i favori che questo disegno di legge accorda nei quattro articoli da me accennati, sono particolarmente accentrati nell'articolo 2; nel quale è detto che i fittuari di fondi, i quali sieno stati gravemente danneggiati dalla siccità, hanno

il diritto di diminuire proporzionalmente il corrispettivo dovuto al proprietario della terra.

Io non mi fermerò sulla forma, la quale a me pare sia abbastanza strana, perchè mettere in relazione un avverbio «gravemente» con la proporzionalità, che è un'operazione matematica, è difficile; l'avverbio dipendendo dal giudizio di chi deve valutarne la portata, porterebbe a disparità stridentissime non solo tra comune e comune, ma anche nell'ambito dello stesso comune. Ma io sorvolo su questo perchè, altrimenti, dovrei discutere gli articoli e mi limito a sottomettere al giudizio dei colleghi solamente il concetto da cui sono ispirate queste disposizioni. Che cosa costituisce il canone di fitto dovuto dai fittuari ai proprietari della terra? È cosa facile da vedere; nel momento di costituire il canone, se ciò deve farsi *ex novo*, si stabilisce un'annata fertile, un'annata buona, una annata mediocre, un'annata di pessimi prodotti; se ne fa una media annale, e questa media resta fissa per sei o per nove anni, nei quali secondo le abitudini locali il fitto si prolunga. Ora domando è giusto che quando un anno venga a diminuire il prodotto, questo vada a detrimento del proprietario il quale lo ha già scontato con la media fatta prima? Sarebbe stato giusto per esempio, che nell'annata del 1918, in cui il raccolto fu di una fertilità, almeno nelle nostre provincie, prodigiosa, che non si ricordava a memoria d'uomo, che il Governo avesse proposto in quell'annata l'obbligo ai fittuari di aumentare la media dei fitti che pagavano ai proprietari?

Io credo, e tutti lo capiranno, che, quando il fittuario ha la fortuna di avere uno di questi raccolti superiori all'ordinario, o anche semplicemente un buon raccolto, deve da questo detrarre una somma, sul tipo di quel che si chiama fondo di riserva nelle società; il quale fondo dovrà poi servire per sostenere i danni derivanti in un'annata meno fertile. Col sistema che si inaugura con questo disegno di legge si viene a sovvertire il contratto di fitto, poichè, quando l'annata è buona, tutti i vantaggi vanno ai fittuari, e nelle annate cattive il proprietario ne deve subire le conseguenze. Tutto ciò mi sembra per lo meno illogico.

Voce. Ingiusto.

MELODIA. Accetto di sostituire alla parola illogica quella d'ingiusto suggeritami dal collega.

Mi si potrebbe presentare come esempio qualche caso antecedente, ed è vero. Noi abbiamo avuto nelle provincie pugliesi l'infausta legge, fatta con i pieni poteri, nel 1916, per combattere le arvicole, legge che ricordo con dolore, perchè fu quella che cominciò a togliere nelle nostre provincie il rispetto assoluto che vi era stato fino allora, per ogni contratto, anche non firmato, e scosse la fede pubblica e l'armonia prima esistente tra due classi che avevano comuni interessi.

Ma si trattava allora di un danno non previsto, nè prevedibile. Ma io domando, onorevoli colleghi, è proprio un danno imprevedibile in Puglia la siccità? Non vi è bisogno di ricorrere a Plinio o a Victor Hugo per sapere le condizioni della *siticulosa Apulia*, basta fare un viaggio attraverso di essa ed affacciarsi al finestrino di un vagone ferroviario per aver la convinzione che si è in un paese dove la siccità è normale. Vi sono anni in cui questo male è aggravato, e questo danno, come diceva poc'anzi, dovrebbe essere rivaluto da quella specie di fondo di riserva che i fittuari debbono costituire nelle annate fertili, e che sento suggerirmi da un collega, che già hanno in grandi proporzioni costituito. E non credo necessario aggiungere che hanno così migliorato la loro situazione, che i veri ricchi delle provincie pugliesi sono ora coloro che hanno potuto godere dei vantaggi della elevazione del prezzo dei prodotti senza che il proprietario ne abbia nemmeno in piccola parte goduto. Sembra un paradosso, che mi auguro di poter facilmente spiegare ai colleghi, il sentire che, malgrado questa elevazione dei prezzi, i fitti siano rimasti stazionari. Il padrone della terra non ha nulla a che fare col padrone del latifondo storico, di cui spesso si parla con poca o nessuna cognizione della cosa. Nelle provincie meridionali continentali, il latifondo non esiste quasi ed in Puglia ve ne è una piccolissima parte ed in una sola provincia; esiste invece la grande proprietà, ma questa non ha nulla di comune col leggendario latifondo. I possessori delle grandi proprietà, in massima parte, salvo poche eccezioni dovute all'assenteismo, conducono le loro terre, perchè hanno i capitali necessari, perchè, anche non possedendo cognizioni tecniche, individualmente possono assumere tecnici capaci di dirigere le loro aziende, trovando

così il mezzo di sottostare alle imposte gravissime cui sono soggetti ed a tutte le crisi tra le quali principalissima l'elevatezza della mano d'opera.

Invece quale è la classe straordinariamente danneggiata da queste disposizioni? Non quella dei possessori di piccole proprietà, che coltivano direttamente la loro terra e che non godono e non soffrono delle disposizioni di questa legge, ma la classe dei medi proprietari, di coloro ai quali manca la conoscenza tecnica o il capitale o è necessario dover vivere lontani dalle proprie terre per integrare coll'opera loro la tenue rendita che la terra dà loro, è quella che viene ad essere maggiormente colpita da queste disposizioni. E diceva poc'anzi, rilevando un'interruzione fattami, che i conduttori di fondi altrui si sono già arricchiti. È verissimo.

Potrei citare dei fatti speciali ed in quantità straordinaria; ma ne citerò uno solo: un individuo il quale nel 1917 prese in fitto una piccola tenuta di 45 o 46 ettari, la seminò a lino. Ebbe uno straordinario prodotto che vendè al prezzo di 450 lire il quintale: ottenendo da quella tenuta oltre 100 mila lire di rendita netta. E sapete quale fitto pagava al proprietario? 2200 lire. (*Commenti*).

Ora è proprio a vantaggio di questi che veniamo a fare un nuovo attentato alla proprietà? Certo non molti, anzi relativamente pochi di questi sapete chi sono?

In una legge non ricordo, se del 1916 o 1917, furono emesse disposizioni per le quali coloro che potevano mettersi alla testa di una azienda di cerealicoltura ed assicurare una certa quantità di prodotti prescritta, potevano avere l'esonero dal servizio militare.

L'onorevole Presidente del Consiglio, nella tornata di ieri, con parole brevi ma fiere, alle quali fu omaggio completo, si scagliava contro coloro che avevano accaparrato dalle pubbliche sventure una forte ricchezza. Ebbene, permettete, signori, di dire che anche più vergognosi dei pescecani sono coloro, stigmatizzati col nome d'imboscati, che, quando il sacro suolo della patria era invaso dal nemico, trovavano il mezzo di farsi esonerare, benchè in condizioni di poter compiere il proprio dovere di cittadino. Essi sono peggiori dei pescicani, perchè là loro mancanza sul campo dell'onore po-

teva contribuire e forse ha contribuito alla morte di tanti altri valorosi ed ai dolorosi avvenimenti dell'ottobre 1917.

Ai grandi guadagni che involontariamente alcuni di loro hanno avuto e che non prevedevano quando hanno preso in fitto le terre, si vuole ora aggiungere un nuovo premio che il Senato mi permetta chiamare il premio alla vigliaccheria. Sì, o signori, perchè parecchi di questi sono appunto nella condizione di godere delle disposizioni di questa legge.

Se per altro effettivamente quelle disposizioni a danno dei proprietari potessero avere un'importanza anche piccola, anche relativa, per assicurare l'aumento della produzione o almeno la continuità della produzione nell'anno in corso, come io credo che faranno le altre disposizioni, io credo di non ingannarmi dicendo che anche i proprietari sosterranno quest'altro sacrificio. Certamente io voterei la legge; ma osserviamo un poco qual'effetto pratico si avrebbe.

L'elevazione della mano d'opera, la riduzione delle ore di lavoro che in alcuni comuni pugliesi raggiunge appena le cinque ore al giorno, la scarsità dei foraggi, il prezzo dei concimi, delle macchine, degli aratri, di tuttociò che è necessario alla coltivazione dei cereali hanno fatto sì che adesso, per coltivare un ettaro di terra a cereali, vi è bisogno di una spesa che varia da lire 1000 a 1200. Da questa spesa il conduttore del fondo ritrae un buon reddito perchè la media della produzione nelle nostre provincie si aggira dai 10 ai 12 quintali, secondo la qualità della terra ed ha anche superato i 20 quintali in qualche anno. Con i prezzi attuali dei prodotti viene lasciato un margine abbastanza largo per l'affittuario. Vediamo adesso quello che percepisce il proprietario. La media dei fitti in Puglia si aggira dalle 50 alle 90 lire ad ettaro. Si meravigliano? Ne dirò la ragione.

Il fittuario trova che, se non gli si assicura un larghissimo guadagno, non si mette nel pericolo di avere l'occupazione delle terre o la disoccupazione che dà forse peggiori risultati. Vede la possibilità che durante il contratto il Governo possa mettere un calmier più basso di quello che a lui costa la produzione, ed allora accetta di prendere in fitto le terre e firma il contratto quando il proprietario che, come ho detto dianzi, non può fare a meno di fittare la sua proprietà, scende a prezzi qualche

volta veramente irrisori. Si aggiunge poi una specie di accordo tra tutti gli esercenti quell'industria, quasi un *trust*, più o meno velato, e si spiega la stasi dei prezzi dei fitti negli anni scorsi per i terreni coltivati a cereali. Per quanto poi ciò possa meravigliare i colleghi appartenenti ad altre regioni, ripeto senza tema di essere affatto contraddetto che la media dei fitti in Puglia si aggira tra le 50 e le 90 lire ad ettaro.

Per effetto della riduzione che questa legge concede, mettiamo anche che si giunga alla metà del pagamento del canone, il vantaggio che viene ad avere il conduttore è da 30 a 45 lire. Ora io domando: sopra una spesa di oltre 100 lire, saranno queste 40-45 lire che avranno il potere di distrarre l'industriale da continuare nella sua industria? Certamente no, ed allora resta dunque questa specie di stranezza che chi ha meno mezzi deve venire in aiuto a chi ne ha di più; questa è proprio la questione che ora si agita. A comprovare i guadagni fatti dagli industriali, fo appello all'onorevole ministro delle finanze, che mi duole non vedere presente. Egli potrebbe avere dagli agenti delle imposte le notizie sulla tassa sui soprappiù di guerra che pagano, senza protestare, gli affittuari. Fra coloro, fra questi, per quanto pochi essi siano, che sono affittuari perchè imboscati, salvo le proporzioni, non vi è poi grande differenza con i pescicani. Sarebbe questa la risposta più certa che, in un certo modo, in piccole proporzioni, non vi è poi tanta distanza fra i pescicani e gli imboscati!

Invece qual'è la condizione del proprietario dei terreni? Egli è aggravato da imposte straordinarie, che io auguro non avvenga, ma che in molti casi obbligheranno il proprietario ad abbandonare la terra ed a mettersi a fare l'operaio o a trovare un posto, se il cielo gli è benigno, fra i ferrovieri.

Come abbiamo visto i fitti si sono mantenuti all'incirca quello che erano prima della guerra, ma allora i fitti costituivano un valore reale: perchè le 100 lire che prendevano i proprietari erano 100 lire; ora che cosa sono? Valgono appena 25 lire e l'onorevole ministro del tesoro non credo mi serberà il broncio per avere detto questa cifra che non è molto lontana dal vero. E poi mettiamo a nudo una dolorosa verità: qual'è la classe che in Italia più o

meno, direttamente o indirettamente, non è stata compensata del valore diminuito della moneta circolante e perciò del caro-viveri?

Gli impiegati dello Stato hanno tutti visto aumentare i loro stipendi; i produttori con l'aumento dei prezzi hanno potuto almeno in parte essere compensati dei danni: gli operai ed i coltivatori hanno visto il prezzo del loro lavoro triplicato o quadruplicato; l'unica classe la quale non è stata che danneggiata è la classe dei piccoli e più dei medi proprietari terrieri.

Ho detto poc'anzi che non voglio entrare nella disamina dei singoli articoli; se sarà necessario, lo farò nella discussione degli articoli stessi: ma mi auguro che l'onorevole ministro dell'agricoltura e l'onorevole Giolitti vogliano accettare di ritirare questi articoli che sono, non solo nocivi e lesivi di ogni elementare diritto, ma sono tali che urtano il sentimento di ogni uomo di cuore.

Avrei veramente dovuto esporre le ragioni per le quali non ero nell'ordine d'idee della maggioranza dell'Ufficio centrale, ma il relatore, poco più poco meno, queste mie idee non le ha combattute; se non le ha accettate, per lo meno non ha dimostrato che erano una eresia. Egli si è limitato a fare una questione di opportunità, sulla quale appunto sento il dovere di intrattenermi un poco.

È verissimo, è fuori dubbio che il rimandare a novembre le disposizioni contenute negli articoli di questo disegno di legge riguardanti il credito, potrebbe causare dei danni alla cerealicoltura; d'altra parte io credo che non si possa per una semplice ragione di opportunità ferire il diritto comune e colpire la proprietà terriera così atrocemente.

Onorevole Giolitti, ella sa quanto deferente affetto a lei mi unisce; ricorda quando venne nella Camera dei deputati (ed io ero già antico deputato) con quanta simpatia e deferenza ella è stato accolto da tutti noi che sedevamo da quel lato della Camera, cui ella venne a sedersi là.

Io ho sempre seguito l'opera sua con simpatia, e debbo, anzi ricordare (e lo ricordo a titolo di vivo compiacimento) come la mia nomina a senatore avvenne nel 1892 su proposta dell'onorevole Giolitti.

Ella, quando si presentò a noi, nello esporre il programma del nuovo Ministero, dichiarò

che avrebbe messo un argine alla emissione di decreti-legge e noi ritraemmo dalle sue parole un senso di sollievo perchè effettivamente quella valanga di decreti legge gravava enormemente sul nostro povero Paese e aveva annullato il potere legislativo del Parlamento, riducendolo quasi del tutto nelle mani del potere esecutivo. Ma onorevole Giolitti anche l'abuso dell'alcool è un veleno, eppure in certi casi il medico ordina all'infermo un bicchierino di cognac, sia pure con un po' di zucchero!

Faccia dunque un'eccezione, promulghi un decreto legge fondato su quella parte di questo disegno di legge che il Senato voterà, e che è stato già votato dalla Camera sarà una eccezione, ma una lodevole eccezione perchè è il solo modo come risolvere la questione e cioè impedire che si aggiorni la coltivazione dei cereali in alcune provincie, senza attentare ai diritti di proprietà la cui inviolabilità è riconosciuta dallo Statuto del Regno.

Onorevoli colleghi, io sono sicuro che nessuno vi è in quest'aula che non sia profondamente convinto che la proprietà ha una grande funzione civile e sociale e che non solo non è concesso di abusare del diritto di proprietà, ma questo debba esser mantenuto entro certi limiti; e lo stesso uso non può essere libero ed indipendente; ma dal trovare giusto questo limite fino a ridurla com'è ridotta adesso, bersaglio di tutti gli strali che vengono dall'alto e dal basso della compagine sociale, fare in modo che essa sia proprio quella che debba essere il Lazzaro della nostra società, ciò non solo è ingiusto, ma è nocivo alla funzione stessa che è chiamata ad esercitare: cominciamo a porre un argine a questo sistema!

Avrei desiderato che una voce più autorevole, o per lo meno, meno stanca della mia, fosse venuta qui a dire che la sicurezza e la floridezza della proprietà terriera va indissolubilmente congiunta all'aumento della produzione che, come si è detto ieri, d'accordo con l'industria, dovrà costituire il fondamento del risorgimento economico del nostro paese. (*Vivi applausi*).

MANGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO. Consentite che, con la maggiore brevità possibile dia ragione della proposta da

me presentata con uno specifico emendamento, per la soppressione dell'art. 2. Parmi necessario parlarne in sede di discussione generale, poichè questo costituisce un caposaldo della legge e non già una parte di dettaglio. Come magistralmente ha testè dimostrato l'onor. Melodia, rappresenta la parte cattiva di una legge nel suo insieme buona; parte che, per quanto sostanziale, noi non crediamo possa assolutamente avere l'accettazione del Senato.

Non tornerò quindi su quanto appunto il Melodia, con autorità tanto maggiore della mia, ha detto sulla inopportunità politica di una disposizione, che viene a proteggere gl'interessi non dei veri lavoratori della terra, ma di quegli intermediari terrieri, i quali non hanno punto diritto di essere protetti a danno del proprietario, sul quale si appunta l'ira di tutti i decreti-legge più o meno di buona lega costituzionale. (*Bravo*).

Dirò subito che in detto art. 2 sono contenute tre disposizioni, le quali feriscono gravemente il nostro diritto vigente; modificano inopportunamente il Codice civile nell'articolo 1617; ledono un altro concetto che è fondamentale in quello: cioè la legittimità di ritenere tutto ciò che si è dal creditore riscosso in soddisfazione del proprio credito, il *suum recipere*; e finalmente un terzo e grave errore è commesso senza attenuante in questo articolo 2, quale è quello del ferire addirittura l'essenza di un istituto, che nel Mezzogiorno specialmente ha una lunga tradizione; voglio riferirmi al canone enfiteutico, al quale viene tolto il carattere di immutabilità quantitativa e così lo subordina ad elementi aleatori, quali la siccità, che, del resto disgraziatamente colpisce così di frequente quelle regioni.

Per beneficiare chi, onorevole ministro ed onorevole maggioranza della Commissione, volete violare leggi e rapporti fondamentali del diritto; e chi mai riuscite in fin della fine a proteggere con l'art. 2? I grossi accaparratori e fittuari, che san fare sempre bene la scherma per uscirne costantemente con le mani piene.

Con molto semplicismo in un discorso, nei pressi di quest'Aula, mi fu osservato ieri che la disposizione dell'art. 2 non meritava tanta ira, poichè in fondo sanzionava ciò che v'era già in un più o meno clandestino decreto luogotenenziale del 10 maggio 1917.

Io non so se anche dal banco del Governo mi si vorrà rinnovare simile asserzione; nell'affermativa, anticipando la risposta, io anzitutto osserverei che, se fosse vero che l'art. 2 contenga niente altro che una disposizione già esistente nella nostra legislazione, allora sì che senza esitazione dobbiamo cancellarla, come io ho proposto, poichè non è possibile che si ammetta nella legislazione sulla stessa materia il *bis in idem*.

Se nulla si togliesse al proprietario con l'articolo 2 del disegno di legge in più di quanto, arrogandosi poteri eccessivi, già ha tolto tre anni fa un atto del potere esecutivo; e tanto più poi se si ritenesse che la disposizione abbia valore perchè siamo nell'anno agrario successivo alla pace, non vi è ragione alcuna di inserirla in questa legge con carattere transitorio come la qualifica, e giustamente, la relazione, a fine di farla scorrere più facilmente.

Ma egli è che la cosa procede diversamente, e trattasi di ben altro che un più o meno innocuo *bis in idem*. Basta attentamente leggere questo decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, venuto in quei funesti momenti della guerra, nei quali le contingenze mutevoli dell'ora trovavano facile riflesso in un'affrettata legislazione, per vedere come eravi una disposizione molto migliore di quella in esame. Sicchè dobbiamo dolorosamente constatare che invece di sforzarci di riprendere l'equilibrio legislativo, ci siamo posti sulla china di far leggi sempre peggiori ed è ciò che il Senato non può, non deve consentire. Il decreto-legge di tre anni fa nel suo articolo 6 dà diritto, è vero, alla riduzione dell'estaglio, ma « purchè il conduttore ed il fondo siano nelle condizioni specificate dall'art. 13 della legge 15 luglio 1906 ».

Ora vedremo subito la portata di tali condizioni volute dalla legge sul Mezzogiorno, e come siano molto più eque di quelle ora rinnovate, poichè la legge anzi accennata è materiata di maggiore buon senso. La verità è che ogni giorno più tendiamo a proteggere non il lavoro vero ma quelli che si camuffano, speculando sulle fatiche fatte da altri, e sperano turarci la bocca invocando una prudenza che viceversa sarebbe paura. È perciò che ci si viene così spesso a sussurrare quel troppo usato: « ormai... », al quale per conto mio non so acconciarmi, perchè troppe cose esso è

destinato a lasciar passare ad occhi chiusi. Nell'incalzarci con questo «ormai» si mostra esser poco curanti della dignità del Senato, che sembra destinato a ratificare tutti gli errori e gli eccessi del Governo e sia pure dell'altro ramo del Parlamento; limitandosi a deplorare che essi esistano e non si abbia la possibilità di emendarli. (*Bene, bravo!*).

L'articolo 13 anzidetto vuole che abbiano le facilitazioni disposte da quella legge «i contratti di locazione di fondi rustici quando il conduttore sia il contadino stesso, e lavori *direttamente e personalmente* il fondo destinato a grano».

La tutela del lavoratore della terra vi era quindi, e non si sentiva il bisogno di cattive novità che dessero ancora un colpo alla proprietà fondiaria. In ogni caso poi è bene non si ripetano paroloni, sperando che sulla legge in esame si concilii la simpatia generale, allegando che essa sia mossa da sentimento di una sana democrazia.

Noi spietatamente togliamo ai proprietari quel po' di rendita, con cui devono pagare le imposte sempre più crescenti e sostenere un peso fiscale ormai insostenibile (specialmente quando sono a capo dei comuni amministrazioni socialiste, che infuriano col sopraimporre i centesimi addizionali; per quanto del resto con questi s'infuria smodatamente da tutti, sicchè bisognerà presto porvi efficacemente riparo); e diamo generalmente ai grandi agricoltori, a quelli pei quali l'onorevole Melodia ha voluto ricordare la definizione adombrata ieri dal Presidente del Consiglio, che volle adoperare una perifrasi, e di ciò mi felicito con lui, perchè neppure il nome detestato entrasse in questa Aula. Sicuro, è in gran parte a favor loro che è fatto l'articolo 2 che combattiamo: perchè deplora la siccità, e rivolge tutto togliendo dalla tasca degli uni e ponendo in quella degli altri; ecco tutto.

Quale bisogno d'innovare la legge? Sarebbe bastato anche il solo articolo 1617 di quel Codice civile che ha disposizioni sapienti, e che faremmo bene se lo toccassimo meno, mentre purtroppo ogni giorno lo andiamo bucherellando con sanzioni nuove e magistrature specifiche, sicchè non ci si raccapezza più. L'articolo anzidetto l'accorda la riduzione dello estaglio, in caso di perdita parziale del prodotto;

ma con tanta opportunità aggiunge «eccetto che il danno sia compensato dalle precedenti raccolte».

Quale spirito di vera equità ispirò i dotti compilatori del nostro codice e come esso spesso manca alle nervose ed affrettate compilazioni e discussioni delle nostre leggi!

E quasi che la inopportuna deroga alla legge esistente fosse poco, si è voluto aggiungere ancora altro contro il proprietario: e questa volta si è dato di fregò ad un criterio di diritto il più fondamentale, quale è quello che ciascuno abbia il diritto di ritenere tutto quanto ha riscosso dal suo debitore in soddisfazione del proprio credito.

Ed ecco il secondo emendamento che mi sono permesso di presentare in via subordinata, e pel solo caso che non avessi la fortuna di veder respinto l'intero articolo secondo. Ove il fittuario, che ha fatto non pochi quattrini nei due anni passati, abbia già pagato: se il povero proprietario ha riscosso il suo, e con esso si appropria a pagare le imposte, senza che gli resti forse neppure un piccolo margine, ne parrebbe tutto a posto. Ebbene no; interviene la legge in esame, si pone dalla parte del locatario, ed a lui dispone che restituisca il proprietario quanto egli bene ha incassato.

Diventa così un vero indebito ciò che si è *iure* avuto ed in soddisfazione di un credito: un vero assurdo giuridico! E tutto questo in una legge che dice esser mossa da criteri di equità.

Quanta poca equità invece vi sia nel togliere a chi bene ha ricevuto da chi possiede, da chi senza sforzo ha potuto soddisfare al proprio debito, per darlo al grosso fittuario, è facile comprendere.

E non basta: ancora un altro colpo non al dritto di proprietà soltanto, ma al nostro dritto costituito, e ad istituti giuridici che nel Mezzogiorno hanno una lontana tradizione ed una estensione larghissima, e che si fondano sopra elementi i quali ora si vengono addirittura a sconvolgere. Voglio riferirmi al canone enfiteutico, che si pretende non debba essere invariabile e fisso, ma che si possa mutare a seconda che il raccolto sia maggiore o minore, sol perchè abbia piovuto o vi sia stata siccità.

Per cui errori sopra errori dei più madornali; e poi incertezza nelle norme, che do-

vremmo noi qui porre, e che non tracciamo neppure; e questa roba dovremmo in fretta rettificare. Varrebbe per tutto il subordinare la riduzione dell'estaglio all'essere « gravemente danneggiato » come dice l'articolo, mentre nulla diciamo sul criterio e proporzione di questa gravità.

Noi legislatori ci andiamo ogni giorno più spogliando del diritto, e categorico dovere, che abbiamo, di legiferare in modo preciso e lo affidiamo a terzi. Questa volta lo cediamo a quelle Commissioni arbitrali, che purtroppo si sono spesso dimostrate tanto impari al loro compito.

Riconosciamolo pure che non poche volte, trovandoci qui nell'imbarazzo, speriamo crearci un comodo alibi di fronte alla nostra coscienza, che non certo si attona a quel sentimento della nostra responsabilità, il quale pur riconosco essere così forte in voi tutti.

Deleghiamo poteri: li affidiamo a Commissioni sulle quali purtroppo influiscono predilezioni elettorali, specialmente allorché invece del pretore titolare, del magistrato cioè di carriera e non nato sul luogo, per una erronea interpretazione della legge, le si lasciano presiedere da un vicepretore locale, che affida tanto meno — per non dare una più severa qualifica, la quale farebbe correre rischio di confondere tutta una classe rispettabile con i pochi che non sono degni. Siamo noi legislatori che dobbiamo dire ciò che vogliamo che sia, e non è lecito affidare il compito a magistrature, le quali soltanto debbono applicare i criteri e le disposizioni da noi fissate, non già crearli esse.

Tale è l'articolo secondo, se viene esaminato nei dettagli, oltre che nel suo complesso e pei criteri generali, che lo hanno ispirato. Per cui mi è parso un dovere sottoporre al Senato i miei emendamenti, il secondo dei quali tende a modificare quest'articolo, pel caso non lo si voglia tutto intero sopprimere, come ho proposto col primo; ed in ciò io sono d'accordo anche con altri onorevoli senatori, che meco han formato un speciale ordine del giorno.

Io voglio augurarmi che dal banco del Governo venga una parola di sollievo anche per i proprietari terrieri del Mezzogiorno, i quali vivono fra le più gravi ansie di fronte a queste onde travolgenti i loro diritti. Da un lato imperversano le imposte: dall'altro ogni giorno

più si assottigliano le rendite; chi deve pagare non paga più o ad un modo o ad un altro, e trova protezione in decreti arbitrari e nei quali il proprietario ha sempre torto. E questo intanto fa male all'agricoltura forse molto più di quanto ha voluto fronteggiare questo articolo 2, che l'agricoltura vera a sole parole riesce a proteggere.

Spero che l'Ufficio centrale ed il Governo riconosceranno l'opportunità di stralciare questo articolo 2 e qualche altro, che è in armonia con esso; ed approvando ora il Senato quella parte che riguarda il credito, nell'attesa della approvazione di queste modifiche da parte della Camera perchè se ne benefichi il Mezzogiorno, formi materia di un decreto-legge la sola parte sulla quale coincide il consenso di ambedue i rami del Parlamento.

Ma pretendere che noi a tutti i costi, solo perchè incalzati dalla fretta, dovessimo accettare disposizioni in contraddizione con quelli che crediamo legittimi interessi, e ad un tempo con i criteri più fondamentali del diritto, parmi a dir vero che sarebbe per lo meno eccessivo.

Onorevoli colleghi, per quanto scarsa sia la mia autorità, consentite che con tutta sincerità vi dica che a questa che sta diventando abitudine, noi dobbiamo opporci una buona volta. Se così non fosse, ci porremmo sopra una china che farebbe venir meno al Senato quella fiducia, che ormai in esso va riponendo il Paese. *(Applausi; molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore).*

PATERNÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Sono a disposizione del Senato e chiedo all'onorevole Presidente se debbo parlare ora.

PRESIDENTE. Parli pure, perchè non si può interrompere la discussione in questo momento.

PATERNÒ, *relatore*. Credo che io abbia il dovere, prima che l'onorevole ministro parli, di informare il Senato delle ragioni per le quali è avvenuto il mutamento del relatore e perchè la maggioranza abbia concluso invitando il Senato ad approvare la legge senza modificazioni.

Credo che ciò venga prima di qualunque discussione in merito; fatta questa dichiarazione, non ho difficoltà che l'onorevole ministro parli prima di me.

La legge fu discussa negli Uffici, quindi il relatore, senatore Melodia, presentò all'Ufficio centrale una relazione nella quale erano portati tutti gli argomenti che egli ha così eloquentemente svolti oggi, contro alcuni articoli, e ne proponeva risolutamente la soppressione o la modifica.

Da parte mia non credetti di aderire e sollevai delle obiezioni principalmente perchè questa legge contiene delle disposizioni che non possono essere rimandate, per l'interesse pubblico, quella, cioè, della proroga della scadenza delle cambiali e quella dell'anticipo per l'acquisto delle sementi.

Ove queste disposizioni non venissero in tempo si correrebbe il pericolo di non seminare. Per me questo concetto era preordinante, sopra qualunque questione di forma e di competizione fra il guadagno degli operai e dei fittavoli e proprietari, ed ho sostenuta questa tesi tanto più quanto il senatore Melodia, se ricordo bene aveva accennato ad una conferenza col ministro, nella quale gli aveva proposto che fosse provveduto per l'urgenza con un decreto-legge eliminando l'articolo 2 e qualche altro e che il ministro aveva risposto che era impossibile venire a simile temperamento, avendo il Presidente del Consiglio in nome di tutto il Governo, dichiarato che decreti-legge non se ne sarebbero più fatti. E allora la questione veniva posta in termini precisi: o si approvava la legge integralmente, o si rimandava alla Camera per le modificazioni. Mandandola alla Camera non era più eseguibile per questo anno, perchè la scadenza delle cambiali è al 30 settembre, la necessità dei mutui per la semina è imminente. Questo fu il motivo principale per il quale, senza entrare nel merito delle modificazioni che si volevano fare, ne proposi il rigetto. Ebbi la fortuna, per un alto concetto dell'interesse nazionale, di avere due compagni, cosicchè costituimmo la maggioranza e, quantunque io non fossi la persona più indicata, pur mi fu giuocoforza di accettare di essere relatore. Questa è la posizione di fatto.

Premesso ciò, debbo dichiarare che, nei limiti degli emendamenti presentati dal senatore De Amicis e dal senatore Mango, a terreno vergine, avrebbero potuto discutersi delle modificazioni e migliorare forse la legge. Non così sa-

rei, mi perdoni il mio amico Melodia, pronto a sottoscrivere a tutte le osservazioni e considerazioni che egli ha esposto con tanta eloquenza. Egli ne sa più di me, ma a me sembra che certi argomenti siano a doppio taglio e possano invocarsi tanto dai conduttori di terreni quanto dai proprietari.

Quindi, nell'assieme della discussione, non cederei fino ad accettare tutti gli ordini d'idee del collega rispettabilissimo, senatore Melodia, ma se si potessero fare degli emendamenti nei limiti proposti dai senatori Mango e De Amicis, da parte mia, come relatore, e con la fiducia d'interpretare anche il pensiero dei due colleghi che voteranno con me per considerazioni d'ordine elevato, accetto di discuterli, ma mantengo la conclusione della mia relazione, preoccupato dell'importanza economica e sociale e dell'urgenza della legge che consiglia di passar sopra alle divergenze ed anche alle inesattezze di ordine secondario.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Pare che si stia discutendo ormai l'art. 2 e il concetto che lo informa con tutto ciò che vulnera i contratti di fitto in corso, modificandoli. Se le questioni venissero in questo momento superate, in sede di discussione generale, ed ove fin da ora si rigettasse la proposta di soppressione dell'art. 2 e degli altri articoli che a questo si ricollegano, sarebbe manifestamente inutile ed inopportuno ogni ulteriore osservazione in sede di discussione degli articoli.

Io non intendo, poichè non ero a ciò preparato, di fare una discussione a fondo in sede di discussione generale; d'altra parte sono state già autorevolmente e lucidamente presentate tutte le osservazioni di principio, che stanno contro le disposizioni concernenti modifiche ai contratti agrari in corso. Mi proverò solamente a presentare alcune osservazioni d'indole pratica per le quali si debba venire alla stessa conclusione e cioè alla soppressione dell'art. 2 o al rinvio per migliore esame, non solo per le considerazioni generali e di principio già prospettate dagli oratori che mi hanno preceduto, ma anche per i pericoli cui in pratica si andrebbe incontro se mai questo articolo venisse mantenuto quale è proposto.

Prima di tutto è stato osservato che la diminu-

zione proporzionale del fitto, quando grandemente sia stato per siccità danneggiata la coltura del fondo, parte da un dato di fatto così elastico da creare un mondo di indagini, che io non so come agevolmente si potranno risolvere e di interpretazioni affidate troppo al criterio subiettivo delle Commissioni. Ma badate, inoltre, che la riduzione del fitto facultata da questo articolo, oggi, anche quando il fitto sia dovuto in natura e sia stato corrisposto al locatore, può creare un pericolo gravissimo in rapporto al congegno della requisizione dei cereali già in atto. Ogni coltivatore infatti ha già dovuto fare la dichiarazione della quantità di cereali raccolti sui fondi da lui coltivati; ha dovuto dichiarare la quantità indispensabile per l'alimentazione sua e della propria famiglia nonché quella occorrente per le sementi; ha già dovuto dichiarare altresì la quantità intera del fitto da corrispondere al proprietario: è sulla quantità residuale che opera la requisizione. Il proprietario alla sua volta ha dovuto già fare correlativamente la dichiarazione dell'intero fitto da lui già percepito: è così che questi dati ormai già raccolti e fermati sulle dichiarazioni cui sono stati obbligati i possessori dei cereali costituiscono gli elementi inderogabili di azione e di provvidenza da parte dei consorzi per l'approvvigionamento e delle Commissioni di requisizione. Se dunque oggi si spostano quelle determinate quantità disponibili, tutto il lavoro di accertamento, che per le necessità dell'approvvigionamento è stato fatto dalle Commissioni di requisizione, resta spostato nei suoi elementi fondamentali, per modo che le dette Commissioni si troveranno di fronte a realtà differente da quella presunta in base alle dichiarazioni, nè sapranno più con sicurezza la quantità di cereali disponibile e presso chi si trovi per disporne in pro delle località dove il cereale manca. Bisognerebbe, se passasse la disposizione di cui all'art. 2, procedere anzitutto all'accertamento del danno grave prodotto della siccità alla coltura del fondo, quindi determinare la conseguenziale riduzione del fitto, obbligare infine, sulle risultanze di tale riduzione, a nuove dichiarazioni sia i coltivatori che i proprietari, e ciò per rettificare, in conformità della norma legislativa, le reali rimanenze disponibili presso ciascun detentore; operazioni tutte che, come ognuno vede, sono, allo stato, di impossibile attuazione.

Ma va considerata ancora qualche altra circostanza sempre di ordine pratico.

In sostanza l'articolo 2 suppone la sola ipotesi di locatario che abbia un solo fondo in fitto. Orbene piacciavi rendervi conto della consuetudine di parecchie regioni d'Italia (per lo meno del mio Molise che conosco ove si ha superproduzione di grano, come tutti sanno, che viene esportata in altre provincie) per cui il coltivatore non coltiva un fondo unico ma prende in fitto da proprietari diversi vari appezzamenti di territorio qua e là, diversi anche per estensione e contrada. Allora domando: se egli, com'è naturale, deve fare una volta sola il prelevamento di quanto occorre per la sua famiglia, bisognerà, per l'unico prelevamento, fare una prima ripartizione proporzionale di tale fabbisogno sui frutti da lui percepiti su ciascun pezzo di terreno coltivato, quindi occorrerà accertare, dopo fatto il cennato prelevamento, cosa avanza sul ricavato di ciascun fondo singolarmente considerato per corrispondere integralmente il fitto al proprietario di quel pezzo di terreno che la siccità non avesse per avventura grandemente danneggiato, o corrispondere ai diversi proprietari degli altri appezzamenti in riduzione, ed in riduzione, per giunta, proporzionale alla gravità maggiore o minore del danno prodotto dalla siccità in ciascuno appezzamento coltivato.

Vi immaginate voi che razza di lavoro anche aritmetico dovranno fare i coltivatori in tali condizioni che sono quasi tutti i coltivatori, per lo meno del Molise, e credo anche degli Abruzzi?

Immaginate voi quali e quante questioni si solleveranno, quali e quante contestazioni e liti si agiteranno davanti alle commissioni arbitrali?

È stato poi già sollevato dall'onor. Mango un altro dubbio che trae origine dalla dizione dell'articolo.

La ipotesi fondamentale supposta dall'articolo in esame, cioè nel primo alinea, si è che il frutto del fondo coltivato sia grandemente danneggiato dalla siccità. Segue il secondo alinea, per cui il fittuario quando il fitto debba pagarsi in natura, è facultato a prelevare integralmente quello che serve per la sua famiglia, e a pagare il resto, già però decurtato della quantità diffalcabile pel danno ricevuto

dalla siccità, in natura se ed in quanto ve ne è disponibile, e il resto in denaro.

Nel terzo alinea si contempla l'ipotesi dei canoni enfiteutici. E poichè tale capoverso si riporta al capoverso precedente, è evidente che anche pel fondo enfiteutico, l'enfiteuta non solo avrà il diritto di prelevare integralmente quanto occorra al sostentamento suo e della famiglia a norma delle disposizioni per le requisizioni, ma avrà il diritto di ridurre la prestazione del canone enfiteutico in proporzione del danno che la siccità avrà prodotto al fondo obnoxio.

Ora io domando, se affermare oggi un tal principio, e cioè che il canone enfiteutico, o censo, o livello o prestazione terratica possa venir decurtato per la siccità che abbia danneggiato i frutti del fondo soggetto alla prestazione non significhi travolgere tutti i principi di logica giuridica, giacchè è risaputo che il canone è il riconoscimento del dominio eminente, ma non è affatto partecipazione in pro del proprietario dei frutti ricavati dal fondo soggetto alla prestazione.

E non m'indugio di più. Soggiungerò solo un'ultima osservazione che mira a rilevare qualcosa che a me sembra addirittura una enormità. Si autorizza il fittuario, oltre tutto il resto, a corrispondere il fitto, già decurtato per effetto della siccità, anzichè in generi, in denaro; identiche facoltà, con un concetto giuridico assolutamente erroneo, si concedono all'enfiteuta, e come ciò non bastasse, si soggiunge che il prezzo da corrispondere non è quello di requisizione per l'annata 1919-20, bensì quello dell'annata precedente 1918-19! Perchè mai, se la prestazione è dovuta e maturata nel 1920, il fittuario e l'enfiteuta devono pagare non col prezzo d'oggi in cui è tenuto a soddisfare la sua obbligazione, ma col prezzo di ieri? Perchè mai l'avente diritto alla prestazione deve realizzare di fronte al debitore una somma minore e diversa di quella cui le leggi imperanti gli danno diritto con la consegna obbligatoria del cereale a prezzo d'impero, presso la Commissione di requisizione?

Vi pare poco tutto questo? Così è che sotto ogni aspetto considerato il disposto dell'art. 2, non può assolutamente riportare l'approvazione del Senato. Io non comprendo la necessità di incastrare questa disposizione in un

insieme di altre disposizioni le quali riguardano la funzione del credito agrario, e che non tollerano dilazione; comunque essa nel suo insieme e nelle parti è tale un'enormità che, a mio avviso, non pare possibile l'approvazione del disegno di legge coll'approvazione integrale dell'art. 2, il quale per lo meno ha bisogno di essere largamente emendato. Nè sarà superfluo osservare che anche altri articoli non sono scevri di mende ed errori forse più a danno che a vantaggio degli agricoltori. Pertanto, le difficoltà pratiche, che derivano dall'applicazione della legge come viene proposta, riannodate e congiunte a tutte le osservazioni teoriche fatte dagli oratori precedenti, mi auguro indurranno l'assemblea a respingere questo art. 2 e a modificare quindi il disegno di legge. Effettivamente noi dobbiamo preoccuparci della sola necessità di far almeno leggi che non siano in pratica fonti inesauribili di perplessità, di dissensi e anche di litigi. (*Approvazioni vivissime*).

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Tengo conto dell'ora nella quale mi è concessa la parola e prego il Senato di volermi consentire di rispondere domani a quelle che sono state le diffuse osservazioni intorno alla legge fatte dagli onorevoli Melodia, Mango e Cannavina; mi sia però permesso di ringraziare l'onorevole Paternò ed i colleghi dell'Ufficio centrale pei sentimenti nobilissimi ai quali si sono ispirati nella conclusione della loro relazione.

Le eccezioni che da una parte e dall'altra sono state presentate sopra alcuni articoli, io non nego che possano avere qualche fondamento il quale possa preoccupare il Governo ed il Senato. Domani ne discuteremo con tutta l'ampiezza che è necessaria, ma, contrariamente a quanto è stato affermato, è bene che il Senato sappia subito che esso è perfettamente libero di disporre e di decidere intorno a tutte le osservazioni, così autorevolmente presentate dagli oratori che mi hanno preceduto. Non mancherò di esporre tutte le argomentazioni che confortano la proposta di legge. Quando venni chiamato a questo posto essa era già stata preparata in seguito alle richieste di tutte le as-

sociazioni agricole delle provincie colpite e della deputazione politica delle provincie stesse.

Era dovere del Governo, di fronte alle insistenze delle popolazioni, insistenze confortate dai rapporti più espliciti delle autorità locali, gravemente preoccupate non soltanto della crisi agricola ma anche e soprattutto della disoccupazione che travaglia quelle contrade, di mantenerla e presentarla al Parlamento.

Alla Camera dei deputati, per quanto nella Commissione che ha studiato l'argomento vi fossero rappresentate tutte le correnti politiche e sociali, e ne facesse parte attiva anche l'onorevole Spada che è presidente dell'Associazione agraria barese, nessuna eccezione venne fatta a questo proposito, dimodochè doveva ritenersi che effettivamente le condizioni local fossero assai diverse da quelle oggi accennate e tali da richiedere provvedimenti come quelli proposti.

Orbene, dato questo, il Governo deve insistere nell'intendimento di persuadere il Senato ad approvare questo disegno di legge così come venne presentato; ad ogni modo se il Senato nella sua alta saggezza riterrà necessario di emendarlo, il Governo pur tenendo fermo quello che è programma e dichiarazione costante del Gabinetto, al quale ho l'onore di appartenere, di non far uso cioè di decreti legge se non in casi eccezionali determinati (e questa particolare eccezionalità ora non ricorrerebbe) potrebbe scegliere un'altra strada e cioè quella del decreto Reale agevolata da questo precedente.

Quando la Camera ha approvato il progetto di legge che si discute e la necessità del credito agrario per le seminazioni, e l'aiuto a tutti gli affittuari e coltivatori che erano stati colpiti dalla siccità parve urgente e necessario, il Governo ha cercato di anticipare la benefica provvidenza, stralciando da questo progetto di legge gli articoli che si riferiscono al credito agrario e lasciando da parte quelli che sono ora contestati in quanto vertevano intorno a questioni di diritto privato, per le quali era assolutamente necessaria l'approvazione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Così predispose un decreto Reale contenente tutte le disposizioni inerenti al credito agrario. Ma giorni sono la Corte dei conti ne ha rifiutato la registrazione per ragioni che difficilmente si potrebbero eliminare. Questa mancata regi-

strazione ha momentaneamente sospeso il decreto, ma il Consiglio dei ministri ha sempre la facoltà di chiedere la registrazione con riserva e la chiederà se il Senato introducendo in questo disegno di legge emendamenti, renderà necessario che esso ritorni alla Camera con notevole ritardo per la promulgazione della legge relativa.

Il Senato mi consentirà domani di insistere per la completa ed integrale approvazione di tutte le disposizioni di questo disegno di legge, ad ogni modo esso rimarrà, come sempre, libero di giudicare come meglio creda.

Il Governo, ripeto, troverà momentaneamente altra via perchè il soccorso e l'aiuto a queste popolazioni così gravemente colpite non venga per questo a mancare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

#### Sui lavori del Senato.

ROTA. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Per le congetture che si facevano circa l'andamento dei nostri lavori, si era ritenuto da molti colleghi che sabato scorso il Senato avrebbe preso le sue vacanze. Invece oggi siamo a lunedì e ci troviamo dinanzi ancora a molti disegni di legge che vanno discussi ed approvati, mentre non pochi fra noi sentono vivo il desiderio di allontanarsi da Roma. E la ragione che ci costringe ad andar via è questa, che nella maggior parte dei comuni dell'alta Italia domenica prossima avranno luogo le elezioni amministrative, ed è dovere e diritto nostro di potervi partecipare.

In relazione a questo io pregherei l'illustre nostro Presidente e specialmente l'onorevole Presidente del Consiglio di voler stralciare dall'ordine dei nostri lavori quei disegni di legge che il Governo ritiene abbiano carattere di assoluta urgenza e che il Senato dovrebbe approvare prima di separarsi; rimandando gli altri alla ripresa dei nostri lavori. Questa preghiera io rivolgo anche a nome di molti colleghi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il desiderio che il senatore Rota ha manifestato, anche a nome di molti colleghi, di avere la possibilità di partecipare alle elezioni amministrative, è un desiderio

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 SETTEMBRE 1920

legittimo che deve essere appagato. Ora io credo, e mi permetto di richiamare su questo l'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio, che ci sia modo di tener conto dell'urgenza di taluni provvedimenti di legge iscritti nell'ordine dei nostri lavori e nello stesso tempo di poter permettere ai senatori di partecipare, com'è loro diritto e dovere, alle prossime elezioni amministrative. Il modo sarebbe quello di limitare ora la discussione a quei soli provvedimenti legislativi che hanno carattere urgentissimo; per quelli poi che hanno carattere urgente sarebbe facilissimo convocare il Senato nuovamente alla fine del prossimo mese di ottobre, quando le elezioni amministrative saranno ormai compiute.

Io quindi pregherei il Presidente del Consiglio, se non ha difficoltà, di accogliere questa mia proposta e di indicare quali sono i disegni di legge che egli crede urgentissimi; ed assicuro che anche per quelli urgenti il Senato arriverà in tempo a dare il suo voto, perchè potrà esser convocato nuovamente alla fine di ottobre. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per me uno dei progetti di legge che ha il maggiore carattere di urgenza è quello che tende a dare al Governo la possibilità di abbassare l'esagerato costo della vita, combattendo gli intermediari, gli esercenti che abusano nei rapporti col pubblico. (*Benissimo, approvazioni*).

Questo è un disegno di legge che ha un carattere veramente politico, e sarebbe male togliere al Governo la possibilità di agire in un argomento che interessa assolutamente tutte le classi della Società. Ci sarebbe poi il disegno di legge: « Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dai suoi affluenti ». Si tratta di gente che attende un sussidio e parrebbe doloroso ritardarlo.

Poi c'è quest'altro: « Conversione in legge del decreto che autorizza l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione delle pensioni e sussidi in concessioni di mutui alle cooperative per la costruzione di case popolari »; è già in corso questa costruzione; bisogna avere i mezzi per

continuarla. Avverte che questo progetto di legge è modificato.

Voci. Quello delle armi da fuoco!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che il disegno di legge riguardante le armi da fuoco non ammetta ritardi, essendosi ormai d'accordo di discuterlo prossimamente.

C'è poi il disegno di legge per la concessione dell'indennità caro-viveri ai pensionati. Quella dei pensionati è una categoria la quale aspetta con grande ansietà qualche aiuto e parrebbe crudeltà il farla attendere. È vero che non l'avrà se non quando anche la Camera dei deputati avrà approvato questo disegno di legge.

Ma sarà sempre una consolazione l'avere una mezza concessione (*ilarità*).

C'è poi questo: « Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche di trasporti postali » che è importante, perchè si rischia di vedere sopprimere delle linee e di rendere impossibile il trasporto della corrispondenza.

Per ora credo che sarebbe bene limitarsi qui, altrimenti non c'è la possibilità che il Senato possa essere messo in libertà per le elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito. La prosecuzione della discussione del disegno di legge che oggi è rimasta sospesa sarà fatta domani. Quindi si farà la discussione dei disegni di legge menzionati dal presidente del Consiglio e che hanno carattere d'urgenza. Tutti gli altri che sono ora all'ordine del giorno saranno discussi dal Senato nella nuova convocazione che avrà luogo appena terminate le elezioni amministrative.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Avendo presentata un'interrogazione al ministro delle poste e dei telegrafi, che veggo presente, io vorrei chiedere in cortesia di poterla svolgere nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Ma potrebbe chiedere la risposta scritta!

CANNAVINA. Credo opportuno che la interrogazione sia svolta oralmente.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Il ministro delle poste e dei telegrafi dichiara che è agli ordini del Senato, e che non ha nessuna difficoltà di rispondere - brevissimamente - alla interrogazione dell'onorevole Cannavina.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma si potrebbe dare una risposta scritta!

PRESIDENTE. Secondo il regolamento, onorevole Cannavina, io non potrei mettere la sua interrogazione all'ordine del giorno di domani, essendo stata presentata oggi. Quindi sarebbe preferibile contentarsi di una risposta scritta.

CANNAVINA. Mi era sembrato che il tema della mia interrogazione fosse tale da rendere opportuna la risposta orale, perchè fosse conosciuta da tutti.

PRESIDENTE. Se il Senato siederà ancora dopo domani, secondo il regolamento, la sua interrogazione potrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella seduta e l'onorevole ministro potrà rispondere.

GARAVETTI. Domando di parlare.

GARAVETTI. (*L'oratore pronuncia alcune parole che, a causa dei vivaci commenti di molti senatori, non vengono intese dagli stenografi*).

PRESIDENTE. Su questo punto bisognerebbe sentire l'onorevole Presidente del Consiglio. Non c'è un solo disegno, ci sono parecchi disegni di variazioni di circoscrizioni e sarebbe difficile iscrivere in aggiunta all'ordine del giorno qualcuna di essi e non iscrivere gli altri, poichè le ragioni che militano per discutere gli altri sono le stesse; o si rimandano ai primi di novembre tutti o si iscrivono all'ordine del giorno di domani.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ve n'è qualcuno all'ordine del giorno, per cui sono state sospese le elezioni in attesa del voto del Senato, quindi tutti quelli che sono all'ordine del giorno crederei che dovessero esser votati.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola soprattutto per questo: c'è un disegno di legge sulle ferrovie sarde, già approvato nell'altro ramo del Parlamento: credo che non darà luogo a discus-

sione; pregherei di lasciarlo nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge saranno messi all'ordine del giorno dopo quelli indicati dal Governo.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Io chiedo che sia consentito di lasciare al Presidente di stabilire l'ordine del giorno. Il Presidente, d'accordo con il Governo, vedrà quali sono i progetti più importanti.

PRESIDENTE. Il senatore Paternò propone che il Presidente del Senato, d'accordo con il Presidente del Consiglio, oltre alle deliberazioni già prese, stabilisca l'ordine del giorno per la seduta di domani.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Non sono d'accordo in tale proposta e mi pare che si faccia molta confusione.

Chi deve partecipare alle elezioni amministrative tra il partire domani e il partire mercoledì sera non troverà gran differenza. Stabiliamo di continuare le sedute sino a mercoledì.

PRESIDENTE. Ci sono due proposte: una del senatore Paternò, il quale desidera che il Senato termini i suoi lavori nella seduta di domani e che l'ordine del giorno sia regolato dal Presidente del Senato d'accordo col Presidente del Consiglio; l'altra, del senatore Torrigiani Luigi, il quale propone che le sedute del Senato si prolunghino fino a mercoledì.

Porro anzitutto ai voti la proposta del senatore Paternò.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Pongo ai voti la proposta del senatore Torrigiani Luigi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rimangono iscritti all'ordine del giorno i progetti su cui già il Senato ha deliberato.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Avevo chiesto fin dal principio della seduta al Presidente che il disegno per le modificazioni alla legge per la Sardegna, al quale ha accennato l'onorevole Tamassia, relatore, fosse iscritto all'ordine del giorno. Ora che il Senato ha stabilito

di sedere per due giorni, credo doveroso ripetere la mia richiesta.

TAMASSIA. Ringrazio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Propongo che il Presidente stabilisca l'ordine del giorno tanto per domani che per dopo domani.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Chiedo che sia iscritta all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge relativo alla sistemazione del personale forestale.

PRESIDENTE. Resta inteso che la iscrizione dei disegni di legge da discutere è chiusa; quindi il volerla chiedere per altri disegni di legge equivale a domandare che il Senato continui a sedere oltre mercoledì.

#### Annuncio di interrogazioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro delle poste e dei telegrafi per sapere:

1° se non ritenga opportuno affrettare la ripartizione del premio di cointeressenza per l'esercizio 1919-20, i cui fondi già furono stanziati in bilancio;

2° se non ritenga opportuno intervenire presso la Commissione di cui agli articoli 60 e 61 del decreto di riforma organica perchè affretti i suoi lavori al fine di non dilazionare ulteriormente la ricostruzione della carriera del personale, in base alla quale dovranno corrispondersi gli arretrati dei nuovi stipendi a far capo dal 1° maggio 1919;

3° se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agenti subalterni ex-ufficiali del Regio esercito, non riusciti idonei nell'esame per la promozione ad ufficiale postelegrafico, in pro dei quali furono dati ripetuti affidamenti di sistemazione più decorosa;

4° se risponda a verità che si intendano revocare le promozioni a segretario già conferite agli impiegati di seconda categoria forniti di laurea o riusciti idonei in precedenti esami in applicazione dell'art. 75 della citata riforma.

Cannavina.

Al ministro del tesoro sulle recenti disposizioni per le quali, a cagione dello svantaggio sul corso della moneta, si renderebbe malagevole a studenti dalmati, e impossibile a moltissimi, il proseguire nelle nostre Università il corso dei loro studi.

Del Lungo.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno per chiedere se egli non creda opportuno di revocare la disposizione del decreto 15 aprile 1920, n. 445, che sopprime dalla *Gazzetta ufficiale* la parte seconda (non ufficiale), sia perchè l'economia (ragione unica della soppressione) sembra per sé irrilevante, sia perchè i resoconti parlamentari, dispacci, comunicazioni di Ministeri, ecc., hanno nella *Gazzetta ufficiale* un maggior carattere di attendibilità che non nei giornali privati.

(Si chiede risposta scritta).

Del Giudice.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità (N. 180).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi (N. 188);

Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 (N. 171);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia » (N. 157);

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 SETTEMBRE 1920

Contravvenzioni per porto d'armi (N. 200);  
Concessione di un nuovo assegno temporaneo mensile di caro-viveri a favore dei pensionati civili o militari (N. 196);

Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici (N. 161);

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali (N. 183);

Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e della Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari (N. 147);

Modificazioni alle leggi per la Sardegna (N. 181);

Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso (N. 152);

Istituzione in Napoli di un Regio Istituto Superiore di studi commerciali (N. 189);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 182).

La seduta è sciolta alle ore 19.45.

Licenziato per la stampa il 23 ottobre 1920 (ore 10).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.